

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 322<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1989

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento richiesta sul disegno di legge n. 1979:</b>		
PRESIDENTE .....	3	«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;
<b>Seguito della discussione:</b>		«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);		«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;
«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;		«Legalizzazione della <i>cannabis indica</i> (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;	CABRAS (DC) ..... Pag. 41, 44
«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:	* SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.) ..... 46
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ..... Pag. 14 e passim	AZZARETTI (DC) ..... 48
GUIZZI (PSI) ..... 14	* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) ..... 48
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) ..... 15 e passim	MANCINO (DC) ..... 49
IMPOSIMATO (PCI) ..... 15, 16	BOMPIANI (DC) ..... 49, 50, 52
MAZZOLA (DC) ..... 18	CORRENTI (PCI) ..... 53
* MISSERVILLE (MSI-DN) ..... 19 e passim	BERLINGUER (PCI) ..... 56
ONORATO (Sin. Ind.) ..... 21, 38	* ZUFFA (PCI) ..... 58
TEDESCO TATÒ (PCI) ..... 22 e passim	
CASOLI (PSI), relatore ..... 24	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI</b>
CONDORELLI (DC), relatore ..... 24 e passim	<b>VENERDÌ 1° DICEMBRE 1989</b> ..... 61
BATTELLO (PCI) ..... 27, 39	
FILETTI (MSI-DN) ..... 27	<b>ALLEGATO</b>
* VENTRE (DC) ..... 36	<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>
	Variazioni nella composizione ..... 63
	<hr/>
	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del vice presidente TAVIANI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 20,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 13 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, Ceccatelli, Cimino, Cisbani, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Pietro, Giugni, Ianniello, Imbriaco, Kessler, Lama, Maffioletti, Meoli, Mora, Neri, Pavan, Perina, Pizzol, Pollini, Pulli, Rigo, Rosati, Rumor, Saporito, Valiani, Vecchietti, Vitalone, Zanella, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Crocetta, Dujany e Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

### **Disegni di legge, deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento richiesta sul disegno di legge n. 1979**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, è stato richiesto dal prescritto numero di senatori che sia sottoposto al voto dell'Assemblea il parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1979 recante conversione in legge del decreto-legge sui *tickets* sanitari.

Tale votazione avrà luogo nella giornata di domani, venerdì 1° dicembre, verso la fine della seduta antimeridiana.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);**

- «Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;
- «Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;
- «Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;
- «Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;
- «Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;
- «Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;
- «Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che l'articolo 12 è il seguente:

#### Art. 12.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. - (*Produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope*).  
- 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole, i fatti previsti dal presente articolo risultano di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato.

Art. 71-ter. - (*Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti*). - 1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 71-quater. - (*Traffico di stupefacenti esercitato in forma associata*). - 1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o più persone, associate tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-bis, esercitano il traffico illegale di stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia il traffico è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

2. Per il solo fatto di partecipare al traffico realizzato dall'associazione di cui al comma 1 la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Se l'associazione è armata, nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena è aumentata. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

4. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 71-quinquies. - (*Impiego di denaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti*). - 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque investe in attività economiche o finanziarie i proventi del traffico di sostanze stupefacenti è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da un anno a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, impiega per conto di terzi danaro e beni che sa di provenienza dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue l'interdizione dalla professione.

Art. 71-sexies. - (*Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti*). - 1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le misure di prevenzione, nonchè particolari disposizioni in materia valutaria, processuale, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sottoposte alle indagini per appartenenza ad associazioni di cui agli articoli 71-ter e 71-quater».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

12.19

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1 sopprimere la parola: «coltiva».*

12.7

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «riceve a qualsiasi titolo».*

12.20

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere la parola: «acquista».*

12.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «comunque illecitamente detiene», con le altre: «comunque detiene per la vendita».*

12.25 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis».*

12.32 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni», con le altre: «reclusione da 3 anni e 6 mesi a quindici anni e con la multa da lire cinque milioni a lire duecento milioni».*

12.29 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La pena non si applica per l'acquisto e la detenzione di quantità non superiori ad un grammo esclusivamente destinate ad uso personale».*

12.22 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, dopo le parole: «e 3 riguarda», inserire le seguenti: «ingenti quantità di».*

12.23 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «da due a sei» con le altre: «da tre a nove».*

12.33 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «dieci milioni» con le altre: «due milioni».*

12.26 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «presente articolo risultano» con le altre: «presente articolo sono».*

12.34 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le altre: «da due a sei anni».*

12.35 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sopprimere le parole da: «ovvero le pene della» fino alla fine del comma.*

12.24 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni», con le altre: «da sei mesi a tre anni».*

12.36 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 7.*

12.37 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI



*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti ovvero per la sottrazione di risorse decisive per la commissione dei delitti».

12.14

IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO  
SCHELOTTO, GRECO

*All'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 7 sostituire le parole: «si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato», con le altre: «con il suo comportamento processuale abbia reso possibile il sequestro delle sostanze stupefacenti».*

12.27

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*Dopo l'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:*

«Art. 71-bis-bis - (Detenzione e spaccio di modiche quantità per uso personale non terapeutico di terzi). - 1. Chiunque fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 72, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire un milione a lire quindici milioni».

12.8

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*Dopo l'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:*

«Art. 71-bis-bis. - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e fuori dall'ipotesi dell'articolo 72 senza autorizzazione o comunque illecitamente, offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, acquista, trasporta, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 in quantità non eccedente quella determinata ai sensi dell'articolo 72-bis per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. Se taluno dei fatti previsti al comma precedente riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste

dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena della multa da 1 a 3 milioni di lire».

12.18 BATELLO, SALVATO, CORRENTI, ZUFFA, RANALLI, MERIGGI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

*Sopprimere l'articolo 71-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato.*

12.9 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*All'articolo 71-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis»;*

*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Non sono punibili gli autori dei fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo quando questi, per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze, nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona dei colpevoli, risultano di lieve entità».

12.1 (Nuovo testo) IL GOVERNO

*All'articolo 71-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».*

*Conseguentemente nel comma 3 dell'articolo 71-quater richiamato, sostituire le parole: «L'associazione si considera armata quando tre o più persone partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito» con le altre: «L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».*

12.3 (Nuovo testo) IL GOVERNO

*All'articolo 71-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti».

12.15 IMPOSIMATO, BATELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

*All'articolo 71-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare all'autorità giudiziaria le prove del reato ovvero per impedire all'associazione la commissione dei delitti».

12.10

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis» con le altre: «al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente»; sostituire le parole: «esercitano il traffico illegale di stupefacenti» con le altre: «pongono in essere uno dei fatti di cui a tale articolo»; sostituire le parole: «finanzia il traffico» con le altre: «finanzia una delle condotte di cui all'articolo 71-bis».*

12.4 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro anni» con le altre: «da ventiquattro anni a trenta anni».*

12.38

MISSERVILLE, Signorelli, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «al traffico realizzato dalla associazione» con le altre: «ad una delle condotte».*

12.6

IL GOVERNO

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Non sono punibili gli autori dei fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo quando questi, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e le quantità delle sostanze, nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona dei colpevoli, risultano di lieve entità».

12.5

IL GOVERNO

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le pene per i reati di cui ai commi 1 e 2 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti».

12.16 IMPOSIMATO, BATTELO, CORRENTI, BOCHICCHIO  
SCHELOTTO, GRECO

*All'articolo 71-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare all'autorità giudiziaria le prove del reato ovvero per impedire l'attività dell'associazione o la commissione di delitti».

12.11 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*Sostituire l'articolo 71-quinques richiamato con il seguente:*

«1. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la confisca del denaro o dei valori ricavati dai traffici di sostanze stupefacenti, o dei beni mobili o immobili del condannato, dei quali il Pubblico Ministero abbia disposto il sequestro per un importo equivalente ai profitti realizzati.

2. Il Pubblico Ministero durante le indagini preliminari dispone inoltre sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, di coloro che, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, abbiano impiegato, per conto degli imputati, danaro o beni che siano provenienti da traffico di sostanze stupefacenti.

3. Contro il decreto di sequestro emesso ai sensi dei commi precedenti è ammessa richiesta di riesame nelle forme previste dall'articolo 324 del codice di procedura penale.

4. L'esercente l'attività professionale o commerciale contro cui sia stato emesso decreto di sequestro assume i diritti riconosciuti al responsabile civile, e deve essere citato a comparire per il dibattimento. La condanna alla confisca comporta l'interdizione dalla professione o la revoca della licenza di commercio».

12.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 2.*

12.12 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 2.*

12.28 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sopprimere la parola: «temporanea».*

12.39

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5 sostituire le parole: «il delitto previsto dal comma 3» con le altre: «i delitti previsti dai commi 1 e 3».*

12.13

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*Sopprimere l'articolo 71-sexies della legge n. 685 del 1975 richiamato.*

12.31

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

Sono stati inoltre presentati due emendamenti, il primo tendente a sostituire il testo dell'emendamento 12.1, il secondo tendente a sostituire il testo degli emendamenti 12.4 e 12.5 con una nuova formulazione comprensiva di entrambi. Ne do lettura:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 71-ter con il seguente:*

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71-bis, ed il fatto, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, nonché per qualsiasi altre circostanze inerenti alle persone dei colpevoli, non risulta di lieve entità, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni».

12.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire il primo comma dell'articolo 71-quater con il seguente:*

«Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente, quando tre o più persone, associate fra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71-bis, pongono in essere uno dei fatti di cui a tale articolo, e l'esercizio in forma associata dell'attività criminosa, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze, nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alle persone dei colpevoli, non risulta di lieve entità, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia una delle attività di cui al citato articolo 71-bis è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni».

12.4-12.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Nel corso della seduta pomeridiana sono stati accantonati gli emendamenti 12.28, 12.30, 12.12, 12.13 e 12.39, relativi alla parte concernente

l'articolo 71-*quinquies*. Il Senato ha deliberato sui primi 16 emendamenti. Dobbiamo ora riprendere la discussione con le dichiarazioni di voto sull'emendamento 12.14.

Ha chiesto però di parlare, prima delle dichiarazioni di voto, il sottosegretario Castiglione. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, avevo chiesto la sospensione per una riflessione sulle osservazioni fatte all'emendamento in esame. Il Governo ritiene che si possa trovare una soluzione adeguata attraverso una modifica dell'emendamento stesso, togliendo l'inciso: «nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti ovvero per la sottrazione...» e sostituendolo con l'altro: «nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».

Inoltre, laddove si afferma: «l'autorità di polizia e», si propone di sostituire la parola: «e» con l'altra: «o».

In questo modo il testo dell'emendamento risulterebbe il seguente:

«7. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

CORLEONE. Così è peggio! Complimenti vivissimi!

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, la sensibilità dimostrata dalla Presidenza in quest'Aula, a conclusione della seduta precedente, ha consentito di far decantare la questione, tant'è che in questo momento ci troviamo ad esaminare una proposta emendativa diversa da quella a firma del senatore Imposimato e di altri senatori, sotto forma di subemendamento. Quindi, molte delle cose che avrei potuto dire nella seduta precedente sono ora superate. Mi preme però sottolineare, condividendo una serie di osservazioni fatte dai colleghi Corleone e Misserville, un dato fondamentale, cioè che l'emendamento presentato dal senatore Imposimato si muoveva nella logica dell'emergenza: ne siamo finalmente usciti e credo che non bisogna assolutamente ricaderci; era, in fondo, nella logica del pentitismo, con i suoi profili più deteriori, quale il pentitismo della mafia. I guasti sono sotto gli occhi di tutti ed è vano interrogarsi o anche biasimare o criticare, a seconda dei punti di vista, certe sentenze, come e soprattutto quelle pronunciate dalla I sezione penale della Cassazione, quando le pronunce in appello da parte dei giudici di merito si fondano sulle dichiarazioni di correttezza, cioè sulle dichiarazioni dei cosiddetti pentiti. Ieri ne hanno dato grande rilievo i quotidiani nazionali. «Il colpo di spugna»: così intitolava il «Corriere della Sera» sulla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in ordine ad una istruttoria sul traffico di droga nella capitale fondata appunto sulle dichiarazioni di un pentito.

Non vale lamentarci se puntualmente ricadiamo nel disegnare norme che hanno questo tipo di contenuto.

Credo invece che l'emendamento, limitato a quell'ultima parte, secondo le indicazioni del collega Misserville, recepite dal Governo, possa essere accolto, dal momento che riprende lo spirito di alcune dichiarazioni venute dai primi pentiti, quelli del terrorismo. Spesso ricordo che con il terrorismo si ebbero dei riscontri oggettivi: quando un pentito ha parlato è stato possibile intervenire immediatamente - magari con i tragici risultati di via Fracchia - ed avere dei riscontri oggettivi.

Se questa riduzione di pena - per la verità alquanto esagerata - verrà finalizzata all'aiuto fornito all'autorità giudiziaria per la sottrazione di risorse decisive per la commissione del delitto, sarà possibile raggiungere due diversi risultati: quello di sottrarre al grande traffico o comunque allo spaccio le sostanze stupefacenti e quello di raggiungere un riscontro oggettivo per risalire alle organizzazioni criminali.

La discussione non sarà stata vana una volta tanto, se si sarà giunti ad una soluzione equilibrata, al di fuori della logica più dura dell'emergenza. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei avere il testo dell'emendamento, altrimenti oltre a lavorare in notturna siamo costretti a lavorare «al buio».

PRESIDENTE. Le verrà messo immediatamente a disposizione.

Senatore Imposimato, accoglie la proposta di modifica dell'emendamento da lei presentato?

IMPOSIMATO. Signor Presidente, il comma 7 dell'articolo 12 del testo proposto dalle Commissioni riunite ha costituito il punto di partenza del nostro ragionamento. Ritengo sia opportuno rileggere in questa sede tale comma, che recita: «Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato».

Non c'è dubbio che tale formulazione favorisce i trafficanti, perchè nell'ipotesi in cui venga arrestato un trafficante di droga, raggiunto da prove di colpevolezza dipendenti da testimonianze, da documenti o da prove oggettive, egli può ottenere una riduzione dalla metà a due terzi della pena se indica un luogo anonimo nel quale sia possibile rinvenire un chilo di cocaina o di eroina, il che a lui non costa assolutamente nulla. Infatti, fornendo la prova dell'esistenza, del reato ha diritto ad una riduzione della pena secondo quanto stabilito dal comma 7. In sostanza il trafficante, che avrebbe dovuto essere condannato nel minimo alla pena di 8 anni, godendo della riduzione prevista dal comma 7 e delle riduzioni previste dal patteggiamento delle attenuanti generiche, viene ad essere condannato ad una pena di circa sei mesi di reclusione; in tal modo egli verrebbe condannato quasi alla stessa pena alla quale viene condannato il consumatore che si renda responsabile della violazione delle sanzioni amministrative, cosa del tutto pazzesca.

Non so se questa formulazione del comma 7 sia frutto di una svista, ma

essendo a favore dei trafficanti l'abbiamo comunque ritenuta inaccettabile. Abbiamo perciò proposto una formulazione che prevedesse una diminuzione di pena per i trafficanti che forniscano un aiuto nella individuazione dei componenti dell'organizzazione criminale. Questo era l'unico contributo decisivo per consentire all'autorità giudiziaria di concedere la riduzione della pena da due terzi alla metà; non ci poteva essere altra forma di aiuto se non l'indicazione dei capi, dei promotori dell'organizzazione, proprio per rompere il muro di omertà e di compartimentazione che avvolge sempre le organizzazioni criminali.

Quindi abbiamo proposto questa modifica ritenendo che questo sia l'unico modo per dimostrare una concreta volontà di collaborare.

Adesso ci viene proposta una modifica, da parte del Governo, che ugualmente mi sembra inaccettabile, perchè si dice che le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; questa è una formulazione molto vaga e generica, che non significa nulla. Oppure, si dice: «ovvero per la sottrazione di risorse decisive rilevanti per la commissione del reato». Allora, se il trafficante arrestato, che ha una disponibilità immensa di somme di denaro, fa trovare un miliardo di cui non ha necessità, ha diritto ad una riduzione della pena dalla metà a due terzi, il che mi sembra assurdo. Non possiamo dare una riduzione di questa portata a un trafficante semplicemente perchè fa trovare...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Imposimato: lei non accetta quindi questa modifica.

IMPOSIMATO. No, non la accetto.

PRESIDENTE. Va bene; bastava allora che dicesse che non la accettava.

IMPOSIMATO. Ma voglio spiegare le ragioni per cui non la accetto.

PRESIDENTE. Lo farà in sede di dichiarazione di voto. (*Commenti del senatore Imposimato*). Se vuole continui, ma è una dichiarazione di voto la sua, allora.

IMPOSIMATO. Sì, è una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Allora vada pure avanti.

IMPOSIMATO. Volevo sottolineare che questa modifica non è accettabile perchè consente al trafficante di godere di un beneficio, di una riduzione consistente della pena che lo porta al livello del consumatore semplicemente perchè ha consentito di sottrarre risorse decisive per la commissione del delitto, il che non significa assolutamente null'altro se non che il trafficante ha fatto trovare alcune somme di denaro di cui, ripeto, non ha assolutamente bisogno.

Quindi, delle due l'una: o si elimina completamente la previsione del comma 7 dell'articolo 71-bis, per evitare che l'autorità giudiziaria sia costretta a concedere dei benefici ai trafficanti (e quindi si vanifica completamente tutta la strategia di lotta, cioè si lancia il messaggio che non



vogliamo combattere il traffico di droga, ma vogliamo aiutare i trafficanti e questo si farà anche approvando la formulazione presentata poco fa), oppure si deve, secondo noi, approvare un emendamento che si armonizzi con la formulazione dell'articolo 630 del codice penale o comunque una formulazione che consenta all'autorità di polizia giudiziaria di individuare i complici dell'associazione criminale.

Sappiamo cosa è stato ripetutamente detto qui sulla strategia della emergenza o sul fatto che siamo contro i pentitismi, però, sono cose assolutamente irrilevanti e ininfluenti. Quando si propone, con un emendamento come quello presentato dai radicali, di concedere la riduzione della pena nel caso in cui vengano trovate sostanze stupefacenti, si fa una scelta sbagliata, perchè trovare sostanze stupefacenti significa consentire al trafficante (che, ripeto, ha un'immensa disponibilità di sostanze stupefacenti) di godere di un beneficio di cui altrimenti non avrebbe mai potuto godere.

Quindi, mi permetto di insistere sull'emendamento così come è stato formulato dal Gruppo comunista perchè lo ritengo il più coerente, il più adeguato, il più obiettivo, il più rispondente alle esigenze di giustizia e di accertamento della verità, senza favorire nessuna deviazione dai principi dell'ordinamento giuridico, perchè si tratta di fare valutazioni in maniera corretta, con riscontri obiettivi, alla stregua del nuovo processo penale. Noi non vogliamo proporre una modifica che vada contro le indicazioni del nuovo processo penale. Sappiamo benissimo che le dichiarazioni di accusa nei confronti di complici di per sè non possono essere considerate prove; occorrono riscontri obiettivi. Ed in questo senso sollecitiamo l'approvazione dell'emendamento così come formulato dal Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Se non mi conta i secondi, signor Presidente, vorrei solo chiedere al Sottosegretario perchè in tutte queste ore non si è peritato di guardare l'emendamento 12.27, da noi presentato, nel quale forse c'era una soluzione più rispondente.

PRESIDENTE. La sua è quasi una dichiarazione di voto, senatore Corleone.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei proporre un'ulteriore correzione che tiene conto anche dell'emendamento del senatore Corleone e altri. La proposta del Governo è la seguente: sostituire le parole: «ovvero aiuta» con le altre: «anche aiutando»; in questo modo si dà significazione al periodo che precede: «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria...». Il Governo propone inoltre: di

sopprimere le parole «nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti ovvero»; di sostituire le parole: «per le» con l'altra: «nelle»; di sostituire la parola: «decisive» con l'altra: «rilevanti».

Devo dire al senatore Imposimato che quanto lui dice non è esatto. Innanzitutto con l'emendamento del Governo non basta avere il «miliardo facile» per salvarsi, perchè tale disposizione è legata alla norma tesa ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori «anche» attraverso un aiuto concreto. Il pericolo è invece insito nel suo emendamento, senatore Imposimato, perchè i due «ovvero» costituiscono ipotesi autonome, ciò che lei definisce insufficiente.

Dia quindi atto al Governo di aver aiutato a correggere l'emendamento migliorandolo. Aggiungo che con questa proposta credo di essere venuto incontro anche alla proposta di modifica del senatore Corleone e di altri senatori.

CORLEONE. Il riferimento è al processo, non alle cantine di polizia, caro Castiglione!

PRESIDENTE. Senatore Castiglione, la prego di formalizzare il testo dell'emendamento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del subemendamento all'emendamento 12.14, presentato dal Governo:

*All'emendamento 12.14 sostituire le parole: «ovvero aiuta», con le altre: «anche aiutando»; sostituire le parole: «polizia e l'autorità», con le altre: «polizia o l'autorità»; sopprimere le parole da: «nelle raccolte» a «ovvero per la»; anteporre alla parola: «sottrazione» la parola: «nella» e sostituire la parola: «decisive», con l'altra: «rilevanti».*

12.14/1

IL GOVERNO

Passiamo alla votazione del subemendamento di cui ho dato testè lettura.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo subemendamento. Personalmente ritengo – ma credo di interpretare anche il pensiero del Gruppo democratico cristiano – che la filosofia del pentitismo nella materia non terroristica sia una filosofia quanto meno discutibile. Sono stato uno dei padri di tale dottrina, avendo personalmente redatto l'articolo 4 del «decreto Cossiga» del 1979. Tuttavia, proprio perchè quella filosofia era applicata al fenomeno terroristico che, come i fatti hanno

dimostrato, avendo motivazioni «politiche», dava comunque la possibilità di un effettivo ripensamento di azioni e di fatti da parte dei soggetti attivi di quei reati, tale filosofia non può essere assimilata a quella che ha poi provocato una serie di allargamenti in ordine alla criminalità organizzata ed oggi anche alla droga.

Non vi è dubbio, infatti, come gli eventi di questi anni hanno dimostrato, che vi è un duplice rischio nell'allargamento complessivo del fenomeno del cosiddetto pentitismo: il rischio sul versante del pentito che utilizza gli strumenti che gli vengono offerti dalla legislazione a proprio vantaggio perchè gli possono consentire la guerra con la banda rivale ed il rischio che tali strumenti vengano utilizzati in modo distorto dagli stessi magistrati, così come è stato più volte dimostrato. Allora, una trasposizione automatica di queste norme nella legislazione che stiamo varando sarebbe stata quanto meno discutibile; a mio parere sarebbe stata sbagliata, ma nessuno può negare che sarebbe stata oggettivamente discutibile.

Occorreva quindi modificare, come giustamente si è fatto, l'emendamento in modo da ricondurre la possibilità di riduzione della pena non ad un atteggiamento di carattere generale, ma a fenomeni riscontrabili scientificamente. La Commissione aveva identificato nel testo originario il concetto dell'assicurazione della prova del reato; è vero che la prova del reato diventava in molti casi un'autodenuncia, perchè certo il pentito «vero» che assicura la prova del reato lo fa anche contro di sè. Questo rientra in una filosofia vera del pentitismo. Il resto invece rientra nella filosofia di una ricerca di collaborazioni esterne, che possono essere qualificate in vario modo, ma che non sono comunque espressione di una volontà di fuoriuscita dal fenomeno criminoso, bensì la manifestazione di una volontà di attenuare in qualche misura la propria responsabilità aiutando. Occorre però che tale aiuto sia realizzato non in modo da consentire strumentalizzazioni ma in modo che, attraverso fatti concreti come quelli indicati nel subemendamento, cioè aiutando a sottrarre risorse decisive o evitando che l'attività delittuosa sia portata ulteriormente avanti, si realizzi un comportamento che dimostri completamente la volontà di rendere un aiuto alla giustizia e contemporaneamente non fornisca, in misura minore di quanto non fosse previsto nell'emendamento 12.14, la possibilità di utilizzare la magistratura per la lotta tra le bande nè permetta ai magistrati di utilizzare l'imputato per fini diversi da quelli processuali.

Credo quindi che questo subemendamento elimini i rischi più gravi dell'emendamento 12.14, mantenendo le possibilità positive di una collaborazione con coloro che decidono di aiutare la giustizia. In questo senso, quindi, con un voto che non si riferisce alla filosofia del pentitismo, ma ad una filosofia della ricerca di tutte le strade attraverso le quali assicurare prove ed eliminare possibilità di nuovi reati, nonchè diminuire le conseguenze dei reati commessi, noi esprimiamo voto favorevole sul subemendamento presentato dal Governo.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MISSERVILLE. Signor Presidente, siamo decisi a votare a favore dell'emendamento così come è stato presentato dal Governo e non per le

ragioni che ha esposto il senatore Mazzola, che mi hanno consentito finalmente di individuare in quest'Aula un seguace di Monsignor Benvenuti, di pontificia memoria, del quale vi ho citato prima le gesta legislative, ma per ragioni che attengono alla natura giuridica di questa attenuante. Non è un'attenuante che considera soltanto la condotta ma, oltre alla enunciazione di un comportamento, lega la diminuzione di pena al conseguimento di un risultato. È pertanto un'attenuante di quelle che noi chiamiamo miste, in cui vi è una condotta del soggetto e l'ottenimento obiettivo di un risultato utile a fini processuali e a fini di giustizia. Tutto questo dovrebbe eliminare le preoccupazioni che hanno inquietato il senatore Imposimato, il quale ha fatto degli esempi che mi sembra non calzino, soprattutto ove si rifletta sull'aggettivo qualificativo posto in fondo al testo dell'emendamento, laddove si parla di «rilevanti» risorse. Già anche questo è un elemento obiettivo, che fa sì che l'attenuante possa essere concessa a giudizio del magistrato non quando vi sia un risultato qualsiasi, ma quando il risultato sia rilevante. Io avrei preferito lasciare l'aggettivo «decisive», perchè questo termine restringe notevolmente la facoltà del magistrato e soprattutto impedisce che si possa vanificare la severità delle disposizioni principali con questo gioco di attenuanti che - come ricordava il senatore Imposimato - può anche condurre all'irrogazione di pene irrisorie.

Sottolineo una cosa che mi premeva evidenziare all'attenzione dell'Assemblea. Quando parliamo di magistratura impegnata nella lotta contro la droga, nella lotta contro la camorra o nella lotta contro il terrorismo compiamo una autentica professione di stortura giuridica, perchè la magistratura non deve essere impegnata contro qualcosa in particolare, ma deve rendere giustizia. Essa non è il «braccio armato» dello Stato; non bisogna confondere la magistratura con il potere esecutivo; occorre che la magistratura sia ricondotta nei suoi limiti, che sono quelli di porsi come terza parte rispetto a due contendenti processuali. È proprio questa logica di voler considerare la magistratura impegnata nella lotta contro qualcuno o contro qualcosa che ha fatto sì che la magistratura acquistasse sempre più spazio, che vi fosse una reazione che ci ha condotto al *referendum* e che ci ha fatto arrivare all'emanazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. È proprio questa maniera distorta di vedere le cose che conduce, purtroppo, a certe deviazioni della nostra concezione dello Stato e della ripartizione dei poteri, che è una delle acquisizioni di giustizia e di civiltà di ogni ordinamento civile.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli signori del Governo, onorevoli colleghi, mi sembra che, pur preferendo la dizione «decisive» alla dizione «rilevanti», il Gruppo del Movimento sociale italiano possa dare il suo assenso a questo emendamento, cogliendo anche un'altra contraddizione contenuta nelle dichiarazioni del senatore Imposimato. Egli ha avanzato delle ipotesi per cui la pena si potrebbe ridurre a sei mesi (tecnicamente non è possibile perchè con le riduzioni di pena non si arriverebbe mai al di sotto di un anno, anche con il patteggiamento); avrei però capito, senatore Imposimato, se lei avesse proposto che l'attenuante non avesse limiti così larghi, cioè se avesse detto che la pena, invece di ridursi dalla metà a due terzi, si sarebbe ridotta da un terzo alla metà: allora tutto sarebbe rientrato nel ragionamento. Però lei, da un lato, vuole una certa larghezza (e lo si vede nell'emendamento), mentre, dall'altro, dice che approvando questo emendamento arriviamo a certi risultati aberranti. Bisogna scegliere a questo punto

una linea; noi siamo per l'approvazione di questo emendamento, per la concessione di questa attenuante con una particolarità che ci sembra sia emersa anche nel corso della discussione. Le attenuanti non sono i sigari della prima guerra mondiale o le croci di cavaliere; le attenuanti debbono essere obiettivamente meritate: ve lo dice uno che ha fatto sempre il difensore e che quindi con il gioco delle attenuanti ha costruito la sua vita professionale. Concedere attenuanti sulla base della condotta e del comportamento significa far sì che l'attenuante debba essere qualcosa di concreto, di valido e di apprezzabile ai fini del raggiungimento della verità.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore di questo emendamento. (*Applausi dalla destra*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Sono assolutamente contrario a questo subemendamento del Governo. Mi consenta il sottosegretario Castiglione, ma ritengo che due ore e mezza di riflessione abbiano portato a conseguenze più negative che positive. Infatti, il subemendamento del Governo espunge la parte migliore dell'emendamento del senatore Imposimato e ne mantiene la parte peggiore, che in base alle stesse parole del collega Imposimato è ritenuta caduca.

Non capisco (devo dirlo francamente) questa ossessiva fedeltà alla circostanza definita «sottrazione di risorse decisive (o rilevanti) per la commissione dei delitti». Anche la sostituzione della parola «rilevanti» con l'altra «decisive» è peggiorativa e in questo ha ragione il senatore Misserville. Non capisco però questa ossessiva fedeltà a tale circostanza. Infatti (lo ha ricordato il senatore Imposimato) l'articolo 630 del codice penale agganciava l'attenuante alle circostanze per cui il concorrente collabora con la polizia o con l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Questo bastava e non capisco perchè proprio questa parte venga espunta, ancorandosi invece la diminuzione all'aiuto per la sottrazione di risorse non più decisive, ma rilevanti per la commissione dei delitti.

Anche con l'aggiunta tardiva, tendente a sostituire l'espressione «ovvero aiuta» con l'altra «anche aiutando», abbiamo una circostanza attenuante di questo genere: si concede una diminuzione dalla metà a due terzi a chi si adopera ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando la polizia nel reperimento di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ora, se ho un concorrente che porta la polizia sulle tracce non solo del miliardo, ma anche della partita di qualche chilo di coca, sapendo bene che alla polizia si fa trovare la coca nel posto tale, perchè nel frattempo i concorrenti fanno entrare la coca o l'eroina nel posto tal'altro, quel concorrente ha diritto all'attenuante, avendo compiuto addirittura una attività di depistaggio nei confronti della polizia.

Sono cose che succedono. So che per esempio in Sardegna, sulla Costa Smeralda, i trafficanti ricorrono proprio allo stratagemma di far trovare alla polizia la cocaina in un certo posto (ovviamente in una dose inferiore a quella della partita globale), mentre il resto della droga arriva per altri canali impunemente.

Allora mi chiedo il perchè di questa attenuante; veramente non riesco a

capirlo. Ripeto e ribadisco che qui non c'è veramente una contrapposizione ideologica fra di noi, fra sinistra e destra. Mi chiedo come mai non riusciamo ad esprimere una articolazione razionale di una norma come quella dell'attenuante. L'unica contrapposizione ideologica in effetti può essere con il senatore Corleone, che è contrario a qualsiasi attenuante, salvo quella espressa con l'emendamento 12.27. Se però partiamo dall'idea che bisogna fare ponti d'oro al collaboratore, non si possono fare ponti d'oro come quelli che fa il subemendamento del Governo, perchè li si fa anche al concorrente che depista.

Forse siamo un po' stanchi, rivolgo però un appello alla razionalità di quest'Aula, perchè credo che la norma prevista con il subemendamento non resisterà alla minima verifica critica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.14/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 12.27 è precluso.

CORLEONE. Perchè è precluso?

PRESIDENTE. Perchè la disciplina delle attenuanti è già stata prevista.

CORLEONE. Non può essere precluso perchè l'emendamento tende a sostituire una frase che è stata cancellata e che quindi può essere benissimo aggiunta.

PRESIDENTE. È stata testè approvata una nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 e ciò preclude ulteriori emendamenti al medesimo comma.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.18.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento 12.18, nell'estremo tentativo - mi sia consentito definirlo così - di salvare una fattispecie che ci sembra rilevante e che non contraddice in alcun modo - lo voglio sottolineare - l'impianto generale del

provvedimento. Lo dico io che sono contraria a questo impianto generale; tant'è vero che il nostro testo ricalca per larga parte l'articolo 5 del disegno di legge originario presentato dal Governo, con delle varianti che illustrerò fra poco. La maggioranza in sede di Commissione ha considerato l'ipotesi contenuta nel disegno di legge del Governo superata da una previsione di riduzione congrua di pena nel caso di fatti di lieve entità. Così non è, come ha diffusamente spiegato il collega Macis, permettendomi di non ritornare sulla questione.

L'ipotesi che noi tendiamo a reintrodurre, prendendo ispirazione - ripeto - dal testo originario del Governo, è un'altra e la reintroduciamo con un presupposto estremamente più circoscritto e rigoroso rispetto allo stesso testo governativo. Questo, infatti, preceduto da una rubrica che suonava: «Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi», prevedeva una pena ridotta a chiunque, per uso personale non terapeutico di terzi, illecitamente offriva, spacciava, trasportava, deteneva sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo. Noi riprendiamo questa stessa idea e proponiamo che una riduzione di pena debba essere connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi appunto in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo. Quindi ci muoviamo nella stessa logica del testo originario del Governo.

Tuttavia introduciamo un presupposto estremamente più ristretto, cioè che il reato di spaccio sia commesso da persona dedita ad uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (il tossicomane che cede una dose ad un altro tossicomane). Credo che tutti possiamo convenire sul fatto che questa ipotesi meriti un abbattimento di pena. Proponiamo quindi la reclusione da uno a tre anni e la multa da uno a sei milioni di lire (a differenza del testo proposto dalla Commissione che, sebbene prevedesse identica pena minima edittale, arriva fino a sei anni, con un arco di discrezionalità molto più ampio). Ho apprezzato il fatto che l'onorevole sottosegretario Castiglione, pur non dando parere favorevole, abbia dimostrato una disponibilità accennando all'ipotesi che nel prosieguo dell'*iter* della legge questa fattispecie possa essere recuperata. Questo mio estremo tentativo di salvataggio tende però a suggerire al rappresentante del Governo e all'onorevole relatore, se si conviene sulla bontà di tale fattispecie, di acquisirla in questa fase anziché rinviarla ad altro momento.

Per quanto riguarda il relatore, credo di aver risposto all'obiezione secondo cui la fattispecie è già contemplata nella ipotesi dello spaccio di lieve entità; voglio farmi carico anche della obiezione più circostanziata del senatore Casoli sul riferimento non solo alla vendita, alla distribuzione o alla cessione anche gratuita ma anche alla detenzione, perchè sarebbe difficile dimostrare se la detenzione sia per uso proprio o per cessione a terzi. Se questo è l'ostacolo alla approvazione del presente emendamento, siamo ben disposti a sopprimere il riferimento alla detenzione, dato che non intacca l'impianto di fondo dello stesso. Mi sono anche chiesta come mai avessimo inserito la detenzione; con il collega Battello abbiamo ricostruito che forse ci siamo ispirati troppo al testo del Governo. Forse questo ci suggerisce di diffidare di più dei testi del Governo, ma si può tranquillamente cassare dal nostro emendamento la detenzione, dato che l'ipotesi che in questa sede interessa è quella della vendita, della distribuzione o della cessione anche gratuita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 12.1, nel nuovo testo, di cui è stata data precedentemente lettura.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ovviamente è favorevole avendo presentato esso stesso l'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal Governo, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Passiamo ora all'emendamento 12.3, presentato dal Governo, nel nuovo testo che è stato già distribuito.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento presentato dal Governo che sostituisce gli emendamenti 12.4 e 12.5, ugualmente presentati dal Governo.

Ritengo doveroso avvertire che, qualora approvato questo emendamento, è precluso l'emendamento 12.38.

Passiamo alla votazione di tale emendamento presentato dal Governo.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



\* **MISSERVILLE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi abbiamo proposto l'emendamento 12.38 per una questione di carattere tecnico-legislativo, cioè perchè prevedere una pena non inferiore a 24 anni - secondo me - non è tecnicamente corretto dal punto di vista della enunciazione. Ogni pena ha un limite minimo e un limite massimo e quindi stabilire soltanto il limite minimo senza spaziare in alto verso il limite massimo mi sembra che sia una novità dal punto di vista tecnico-legislativo.

Per noi la previsione di pena deve essere chiarita nel senso che deve esserci un minimo che non sia inferiore a 24 anni e un massimo che vada fino a 30 anni; questa è la maniera corretta, adeguata, secondo noi, di stabilire una irrogazione di pena. Altrimenti versiamo in un tema che è assolutamente incomprensibile, ed il senatore Florino mi raccomandava proprio di mettere in questa legge il più possibile di chiarezza e di semplicità perchè sia accessibile a tutti.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**CONDORELLI, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del Governo nel nuovo testo che sostituisce gli emendamenti 12.4 e 12.5.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 12.6.

Invito il relatore a pronunciarsi nuovamente su di esso.

**CONDORELLI, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 12.30, 12.12, 12.28, 12.39 e 12.13 sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 12.31, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

In questo modo l'esame degli emendamenti all'articolo 12 non accantonati è esaurito. La votazione finale dell'articolo 12 sarà effettuata in una successiva fase della discussione.

Adesso riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, e dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, accantonati nella seduta pomeridiana di mercoledì 29 novembre. Come risulta dal fascicolo 4-bis, per l'emendamento 9.1 il testo è stato riformulato con alcune integrazioni.

Ne do lettura:

*All'articolo 69-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «chiunque produce, nonchè commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito» con le altre: «chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito»; sostituire la parola: «svolte» con l'altra: «da svolgere».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «commette uno dei fatti di cui al comma 2» con le altre: «produce, nonchè commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1».*

*Al comma 5, terzo rigo, sostituire la parola: «e» con l'altra: «o».*

9.1 (Ulteriore nuovo testo)

BATTELLO, IMPOSIMATO, SALVATO, CORRENTI,  
RANALLI, GRECO

Quanto all'emendamento 9.7, i proponenti lo hanno ritirato e trasformato nell'ordine del giorno di cui do lettura:

«Il Senato,

ritenuta la necessità che nel campo delle misure divulgativo-informative il Comitato nazionale determini i piani per una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti dei problemi della droga;

impegna il Governo:

1) a che il Comitato predetto, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, utilizzi la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si serva dei mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e periodica;

2) a sollecitare i mezzi di informazione e di comunicazione a riservare una aliquota gratuita del loro spazio pubblicitario per la campagna per l'uso illecito della droga e per l'illustrazione dei pericoli personali e sociali ad esso conseguenti ed a trasmettere i comunicati, i messaggi e le direttive del Comitato».

9.1509.4

FILETTI, MISSERVILLE, SIGNORELLI, FLORINO  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Chiedo ai proponenti se intendono intervenire per chiarimenti.

BATTELLO. Non intendo intervenire.

FILETTI. Signor Presidente, non vi è bisogno di alcun chiarimento. Mi sembra che l'ordine del giorno sia molto chiaro e sintetizzato: serve ad impegnare il Governo al fine di utilizzare la scuola e di sollecitare i mezzi di informazione e di comunicazione. Ritengo che in tal senso possa essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 9.1 nel nuovo testo e sull'ordine del giorno n. 4.

CONDORELLI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole su entrambi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo prende atto che la correzione dell'emendamento 9.1 ha accolto anche un'osservazione fatta dal Governo nella scorsa seduta e cioè, atteso il trasferimento anteriormente al compimento degli atti dell'obbligo di denuncia, che sia prevista non congiunta, ma disgiunta la pena.

Il parere del Governo è quindi favorevole.

Il Governo inoltre accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, nell'ulteriore nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato, il cui testo è il seguente:

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque intende produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare

al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno».

2. Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi o del divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione amministrativa si applica per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV.

2. La competenza ad infliggere la sanzione amministrativa di cui al comma 1 spetta al prefetto. Al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma i termini ivi previsti sono ridotti di due terzi.

3. L'interessato può chiedere al prefetto la sospensione del procedimento dichiarando di volersi sottoporre, presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui all'articolo 97; il prefetto, assunte sommarie informazioni presso il predetto servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento, dispone la sospensione del procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti ove risulti che l'interessato si sia sottoposto al programma e lo abbia concluso con esito favorevole. La sospensione è revocata allorchè il prefetto riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono disposte non più di due volte nei confronti della stessa persona.

5. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

6. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa specificamente per ciascuno degli anzidetti motivi.

7. Se i fatti previsti dal comma 1 hanno per oggetto sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che il medesimo soggetto si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in luogo della sanzione e per una sola volta, lo invita a non fare più uso delle sostanze stesse, rappresentandogli le conseguenze a suo danno, e dispone l'archiviazione degli atti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

13.12

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Affidamento a comunità terapeutiche*). - 1. Il prefetto, anche su istanza dei parenti entro il terzo grado, e del coniuge o del convivente può disporre adeguati accertamenti anche sanitari e dichiarare lo stato di consumatore abituale di droga.

2. Su istanza del prefetto il giudice tutelare nomina un curatore che ha la potestà di affidare, servendosi ove occorra della forza pubblica, il tossicodipendente a comunità terapeutiche o a centri di recupero e di vigilare sull'esecuzione del trattamento terapeutico.

3. È demandato al prefetto il controllo sulla corretta attuazione delle norme di cui al presente articolo segnalando al giudice tutelare quanto possa interessarlo.

4. Il maggiorenne, dichiarato dal prefetto consumatore abituale, può ricorrere avverso il provvedimento di nomina del curatore al tribunale

competente del territorio che deciderà inappellabilmente in camera di consiglio.

5. Il maggiorenne che senza giustificato motivo non abbia collaborato alla definizione del programma terapeutico o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione viene proposto dal prefetto al giudice tutelare per la dichiarazione di pericolosità sociale con le conseguenze di cui all'articolo 72-bis, secondo comma».

2. Le norme di cui all'articolo 72 della legge n. 685 del 1975, come sostituito dal presente articolo, cessano di avere efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

13.5

VENTRE

*Sostituire l'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:*

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope) - 1. Non è punibile chi illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

2. Del pari non è punibile chi illecitamente importa, acquista, o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

3. Si considera modica quantità la dose che il soggetto presumibilmente assume per un periodo non superiore a otto giorni, considerata la sua personalità fisio-psichica e le proprietà tossiche della sostanza.

4. Nel caso indicato nel comma 1 le quantità di sostanza eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

5. Nel caso indicato nel comma 2 le sostanze sono sempre soggette a sequestro e confisca.

6. Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della sanità.

7. Si applicano in ogni caso le norme contenute nel titolo XI della presente legge».

13.6

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

*Sostituire l'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:*

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti). - 1. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene *cannabis indica* e suoi derivati per farne uso non terapeutico esclusivamente personale in quantità compatibili con tale destinazione.

2. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 12 per farne

uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile la necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

3. Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV in quantità non superiore a quella fissata a base nel seguente articolo 72-bis per farne uso personale non terapeutico o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime, di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

4. Infine, non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene le sostanze stupefacenti di cui al precedente comma in quantità superiore a quello di cui al comma precedente purchè provi o risulti comunque provato che le sostanze sono immediatamente e direttamente destinate all'uso esclusivamente personale».

13.8

PECCHIOLI, SALVATO, BATTELLO, TEDESCO TATÒ,  
BERLINGUER, ZUFFA, MACIS, RANALLI, IMBRIACO,  
FERRAGUTI, DIONISI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

“Art. 72. - (*Intervento del servizio pubblico per le tossicodipendenze*). -1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, è segnalato dalle autorità competenti al servizio pubblico per le tossicodipendenze per gli adempimenti di cui all'articolo 97.

2. La dose media giornaliera è determinata per ogni sostanza stupefacente o psicotropa di cui alle tabelle I, II, III e IV, su proposta del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per gli affari sociali e dell'interno, sentito l'Istituto superiore di sanità».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sostituito dal precedente comma 1, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

“Art. 72. - (*Segnalazione del tossicodipendente ai centri per la prevenzione*). - 1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera è segnalato ai sensi del comma 2 dell'articolo 96 al servizio pubblico per le tossicodipendenze per gli adempimenti di cui agli articoli 96 e 97.

2. La dose media giornaliera è determinata per ogni sostanza stupefacente o psicotropa di cui alle tabelle I, II, III e IV, su proposta del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per gli affari sociali e dell'interno, sentito l'Istituto superiore di sanità".

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificato dalla presente legge, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.19

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sostituire l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, con il seguente:

“Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12 in quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia, o di salute deve essere concessa di volta in volta. Le ore in cui dev'essere adempiuto l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato, o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale.



6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste dall'articolo 12 allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto».

13.22

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire la rubrica con la seguente: «(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope)».*

13.23

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 1.*

13.13

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «amministrativa».*

13.25

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, primo periodo dopo le parole: «media giornaliera», inserire le seguenti: «se tossicodipendente, ovvero in dose pari a quella singolarmente efficace se non tossicodipendente»*

13.2

AZZARETTI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «a quella media giornaliera» con le altre: «a quella da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore».*

13.24

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente».*

13.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «della patente di guida».*

13.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «della licenza di polizia per il porto d'armi», inserire le seguenti: «, con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere,».*

13.26 MISSERVILLE, Signorelli, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV».*

13.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: «in quantità superiore ai grammi 20».*

13.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: «in quantità superiore ai grammi 15».*

13.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: «in quantità superiore ai grammi 10».*

13.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 2.*

13.27

MISSERVILLE, Signorelli, Filetti, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Molitanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia, Visibelli

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità giudiziaria, accertata la natura ed il quantitativo del materiale illecitamente detenuto, nonché l'attuale condizione psico-fisica del detentore, provvede a trasmettere comunicazione al prefetto per gli atti di competenza».*

13.3

AZZARETTI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «prefetto» con l'altra: «giudice».*

13.28

MISSERVILLE, Signorelli, Filetti, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Molitanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia, Visibelli

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la sospensione del procedimento» con le altre: «il mantenimento del passaporto e la sospensione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza» e sostituire le parole: «dispone la sospensione del procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti» con le altre: «può concedere quanto richiesto e successivamente informa l'autorità giudiziaria per l'archiviazione degli atti».*

13.4

AZZARETTI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sostituire le parole da: «L'interessato» a «articolo 97;» con le altre: «Il Prefetto rende edotto l'interessato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento ove si sottoponga volontariamente al programma terapeutico e socioriabilitativo previsto dall'articolo 97. Se l'interessato lo richiede».*

13.7

MANCINO, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino, Malagodi, Mazzola

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sopprimere la parola: «amministrative».*

13.29

MISSERVILLE, Signorelli, Filetti, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Molitanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia, Visibelli

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «non più di due volte» con le altre: «non più di tre volte».*

13.11

MALAGODI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «due volte» con le altre: «tre volte».*

13.20

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 7.*

13.18

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,  
POLLICE

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 7.*

13.30

MISSERVILLE, Signorelli, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

*All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 7, dopo le parole: «il medesimo soggetto» inserire le seguenti: «, consumatore occasionale,»; e sostituire la parola: «il prefetto» con l'altra: «il giudice».*

13.10

MISSERVILLE, Signorelli, FILETTI, FLORINO,  
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-  
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-  
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. L'emendamento 13.12 si illustra da sè. Ci riserviamo di illustrare in seguito gli altri emendamenti presentati all'articolo 13.

\* VENTRE. Con l'emendamento 13.5 si tenta di rafforzare il ruolo della famiglia di un consumatore abituale di droga dandole un potere effettivo sul piano giuridico e non su quello dei sussidi e di altre incentivazioni tante volte in altri campi rivelatesi speculazioni, un potere giuridico oggi inesistente nei confronti del consumatore abituale al quale la famiglia vuol dare quell'aiuto che talora egli stesso invoca.

L'emendamento nasce da un incontro con le «madri coraggio» di Napoli le quali mi hanno detto: «Se abbiamo capito bene, farete i servizi per il trattamento terapeutico, colpirete, condannerete - siamo certi della vostra

volontà - i trafficanti; rischiate però di dimenticarvi dei nostri figli che si drogano. Ma che volete che interessi loro un ritiro di patente o di passaporto? La nostra esperienza ci dice che la famiglia è quella che paga di più; è ricattata, è devastata ed è l'unica che di fatto interviene e può salvare. Perché non ci date la possibilità di far curare un nostro figlio? Ci avete messo i pazzi in casa mentre si spendono poco proficuamente miliardi per i 15 giorni, ad intermittenza, in ospedale. Spenderete miliardi per medici e psicologi, ma come convinceremo i nostri figli a curarsi oggi che già a 18 anni sono maggiorenni?».

Di fronte a questo interrogativo ho riletto la legge ed ho scoperto anch'io che all'articolo 11 viene dichiarato illecito l'uso della droga, ma che non vi è alcuna sanzione. Questo a me pare un punto fermo. Si è discusso questa mattina sugli effetti giuridici di un tale tipo di precetto riconducibile in sostanza all'impedibilità dell'azione. Tuttavia, al di là delle dotte illustrazioni, che abbiamo apprezzato, del senatore Gallo, ricordo che un precetto senza sanzione fu definito una spada senza punta. Sicché ho dovuto convenire con quelle madri sul fatto che se un loro figlio ha l'abilità di comprare una bustina di droga alla volta, ha tutto il diritto, sul piano giuridico, di drogarsi, nonostante l'illiceità solennemente proclamata. Il successivo articolo 13, infatti, prevede sanzioni solo per una detenzione di dose eccedente quella giornaliera.

Mi è parso di capire che con il disegno di legge che stiamo esaminando si condanna un certo tipo di atti ma non si affronta la situazione del tossicodipendente, lo *status* di tossicodipendente. È proprio in quel punto che si sente la mancanza di un sia pur minimo potere di coercizione che aiuti un minore ed anche un maggiorenne a superare il momento difficile. Da qui nasce l'emendamento 13.5 per il miglioramento del quale sono disponibile ad ogni discorso. Non intendo infatti cadere nell'errore di trasformare le diversità o le antitetività partitiche in argomenti a favore o contro una tesi. Qui si tratta dei nostri figli ed è con tremore che propongo l'emendamento; vorrei che con pari umiltà mi si rispondesse.

La sostanza che esso vuole introdurre è la seguente: per i primi due anni dall'applicazione della legge, verificare se un più incisivo intervento della famiglia e la garanzia di un effettivo esercizio della *patria potestas* possano dare frutti positivi. Rifletto che fino ad oggi sono state proprio le famiglie a dare il massimo contributo alla lotta alla droga, ma per mille ragioni alla responsabilità riconosciuta ai capifamiglia non corrisponde più nessun potere effettivo.

Famiglia, prefetto e giudice tutelare sono i tre punti di riferimento soggettivi dell'emendamento. Che si voglia sostituire il prefetto con il pretore o con un qualsiasi alto magistrato è una modifica per me secondaria, che accetto. L'istituto della curatela ne è il più qualificante aspetto oggettivo. L'idea di fondo è che molto spesso il tossicodipendente si pone in una situazione di incapacità a gestire il suo stesso male; di qui la necessità di un curatore. Ne consegue che, come non si può ragionevolmente chiedere ad un pazzo se vuole ricoverarsi in manicomio, così non si può pensare che un drogato lasci la sua «razione». La sua volontà di fondo ci può anche essere, ma c'è bisogno di un polso fermo nella famiglia che sostenga questa scelta. Si eviterà così di criminalizzare il tossicodipendente per atteggiamenti che seguono al rifiuto della disintossicazione, infliggendogli invece un minimo di

riduzione della sua libertà, in via preventiva e non successivamente in via di espiazione di pena.

La legge al nostro esame di fronte al rifiuto di terapia è impotente, perchè nella sostanza ricorre alle sanzioni amministrative (sospensibili in caso di sottoposizione a trattamento) e alle sanzioni penali, che restano comunque un sotterfugio.

Per essere chiari fino allo spasimo, la legge prevede per le azioni poste in essere dal tossicodipendente sanzioni amministrative e penali, e solo per violazione di queste prevede l'arresto o la multa. È questa una illusione bella e buona perchè si arriverà sempre a questo stadio.

Non è meglio consentire ad un genitore di chiudere autoritativamente un figlio in una comunità terapeutica, dandogliene anche la responsabilità, piuttosto che arrestare il figlio dopo che avrà guidato senza quella patente che gli sarà stata ritirata perchè trovato con una bustina in più?

Quanto al tempo l'emendamento parla di un regime di due anni, ma siccome non appartengo alla razza di quelli che, per iscrizione ad un partito invece che ad un altro, sanno che a 110 chilometri orari si va bene e a 130 si muore sull'autostrada, i due anni sono ovviamente da discutere. Io l'ho inteso pragmaticamente come uno spazio sufficiente per un ritorno all'iniziativa del privato, specie della famiglia.

Riconosco che perplessità possono sorgere quanto alla nomina del curatore per un maggiorenne, tuttavia o risolviamo questa crisi di autorità rivolgendoci al soggetto più direttamente interessato, cioè alla famiglia, o rischiamo di fare solo della ipocrisia normativa cambiando il titolo formale della condanna, ma in realtà condannando una persona che non abbiamo il coraggio di curare anche contro la sua volontà. Io non mi illudo sull'accoglimento dell'emendamento, ma sarei già soddisfatto se il parere mi venisse dato senza il monosillabo umiliante, per chi lo dà e per chi lo riceve, del sì o del no, specie in ordine allo spazio riservato alla famiglia o ai dubbi di costituzionalità che da parte di qualcuno mi sono stati eccepiti. Mi si dovrebbe allora dire che la curatela e la tutela sono istituti da sopprimere perchè incostituzionali. (*Congratulazioni*).

ONORATO. Signor Presidente, spenderò poche parole per illustrare l'emendamento 13.6, perchè l'esigenza che muoveva alla presentazione di questo emendamento era semplicemente quella di depenalizzare il piccolo consumo, terapeutico e non (mi riferisco al vecchio articolo 80 della legge vigente). Siamo perfettamente convinti che non si possono fare, sulla strumentazione tecnica per raggiungere questo risultato di depenalizzare il piccolo consumo, delle battaglie ideologiche. È meglio un parametro fisso, stabilito magari attraverso decreto ministeriale, per la dose media giornaliera? È meglio invece uno strumento più flessibile, affidato alla valutazione discrezionale del giudice, cioè alla sua prudente valutazione, come prevede il vigente articolo 80? Ognuna di queste strategie ha i suoi pro e i suoi contro.

La dose fissa ha il pregio di essere più conforme al principio di tipicità delle fattispecie penali (articolo 25 della Costituzione); ha però lo svantaggio di non adeguarsi alla soggettività dell'assuntore di droga o del tossicodipendente e nemmeno alle qualità tossiche della singola sostanza che può essere più o meno tagliata. Abbiamo riproposto il problema della «modica quantità» perchè più flessibile e più aderente alla soggettività dell'assuntore, nonchè

alla qualità concreta della sostanza. Avevamo anche tentato di introdurre il criterio temporale per fissare il limite di tempo entro il quale questa modica quantità doveva servire. Abbiamo però delle perplessità in merito.

A questo punto, siccome valuto che la riproposizione della strategia dell'articolo 80 della legge n. 685 non trovi sufficienti consensi, dichiaro di ritirare l'emendamento. Era un tentativo che è bene rimanga semplicemente alla nostra riflessione. Ritengo però che, sulle strumentazioni per raggiungere la depenalizzazione del piccolo consumo, forse più che contrapposizioni ideologiche bisognerebbe realizzare un'opera di verifica puntuale e critica di tutti i mezzi a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori, è ritirato.

BATTELLO. L'illustrazione dell'emendamento 13.8 presuppone e quindi si collega a quanto dal nostro Gruppo è stato ampiamente ribadito sia in sede di discussione generale, sia ieri in sede di illustrazione di un emendamento relativo alle tabelle. La soluzione che proponiamo con questo emendamento si ispira ai seguenti principi: distinguere tra droghe, tra sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV e I e III ed ulteriormente distinguere in riferimento ad una delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV, cioè la *cannabis indica*. Inoltre ci si prefigge lo scopo di evitare che l'autorità giudiziaria sia investita da una serie di procedimenti quali quelli di cui sarà investita con la soluzione proposta dal Governo, che infatti nel suo testo non ritaglia uno spazio come facciamo noi con l'articolo 72.

In sostanza, nello stesso testo del Governo si compie una distinzione tra sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV e quelle di cui alle tabelle I e III (in pratica tra le droghe cosiddette leggere e le droghe cosiddette pesanti). Infatti, non solo mantenendo l'impianto della legge attuale si punisce con sanzione minore chi detiene le cosiddette droghe leggere, ma addirittura, andando oltre il limite della legge attuale, si prevede una norma di favore nei confronti di chi detenga droghe cosiddette leggere, nella misura in cui, se egli per la prima volta compare di fronte al prefetto, quest'ultimo può non punirlo, non sanzionarlo, rendendolo soltanto destinatario di una raccomandazione.

Quindi già all'interno del disegno di legge governativo c'è questa distinzione. Ora, tale distinzione noi la sviluppiamo secondo la logica che le è immanente e proponiamo che all'interno delle cosiddette droghe leggere sia ritagliato uno spazio specifico per la *cannabis indica* e per i prodotti naturali della stessa (escludiamo perciò i prodotti di sintesi chimica o di semisintesi) per far sì che il detentore di queste sostanze, ove le detenga per uso terapeutico esclusivamente personale in quantità compatibili con tale destinazione, sia ritenuto non punibile.

La non punibilità ha senso in quanto, con l'articolo che è stato approvato, cioè il 71, c'è la punibilità in linea generale per tutti coloro i quali detengano le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle dalla I alla IV e in queste tabelle è ricompresa la *cannabis indica*.

Quindi, si tratta di una ipotesi di non punibilità senza quantificazioni affidate a tabelle, ma in relazione ad una valutazione che provi la destinazione ad uso esclusivamente personale della quantità detenuta.

Questa norma, se approvata, pur mantenendo lo stigma della illiceità

penale (tanto è vero che più avanti, a pagina 55 del fascicolo degli emendamenti, proponiamo che siano sempre soggette a sequestro e confisca le sostanze indicate nell'articolo 72, ivi compreso il comma 1, laddove si evoca la *cannabis indica* e i suoi derivati), ritaglierà uno spazio di non punibilità, il che eviterà i fenomeni degenerativi e negativi sui quali ci siamo intrattenuti a lungo in sede di discussione generale di fronte a fatti di lieve entità, per i quali le stesse convenzioni internazionali rendono possibile una simile soluzione. Questo è il primo comma relativo alla *cannabis indica*; non adottiamo tale soluzione per tutte le sostanze contenute nelle tabelle II e IV relative alle cosiddette droghe leggere, ma soltanto per la *cannabis indica*, e con questo meccanismo, tanto è vero che continuano a mantenere rilevanza diversa le cosiddette droghe leggere contenute nelle tabelle II e IV dove si indicano sostanze diverse dalla *cannabis indica* stessa nonché altre sostanze che, pur farmacologicamente omologhe, siano di produzione chimica.

Il secondo comma riguarda una situazione che lo stesso disegno di legge del Governo prevedeva, sia pure con un'altra formulazione. Si tratta della detenzione per uso personale terapeutico. Noi riproponiamo la soluzione prevista dalla legge del 1975 in quanto, benchè l'origine sia illecita, la finalità è terapeutica. Il criterio continua ad essere, come nella legge attuale, la necessità della cura in relazione a particolari condizioni del soggetto.

Restano i commi 3 e 4 che disciplinano tutte le altre sostanze stupefacenti con esclusione della *cannabis indica* che trova una previsione a sè nel comma 1. La soluzione che proponiamo per le altre sostanze stupefacenti è un meccanismo semplificadorio dal punto di vista dell'attività del giudice. Affidiamo ad un decreto ministeriale la determinazione quantitativa di un tetto che non è la dose media giornaliera, con tutte le difficoltà che l'individuazione di questa dose comporta, ma che è la determinazione di un limite quantitativo puramente e semplicemente, in omaggio al principio di tipicità e di determinatezza del quale qualche minuto fa ha parlato anche il collega Onorato. Al di sotto di questo limite quantitativo determinato dal decreto ministeriale c'è la non punibilità senza bisogno di una specifica attività probatoria: sotto quel limite non si è punibili. Al di sopra di quel limite, invece, c'è la possibilità, se il detentore ciò provi o se comunque attraverso l'attività probatoria penale emerga una prova in questo senso, che vi sia declaratoria di non punibilità epperò solo nella misura in cui questa quantità superiore è destinata in via immediata e diretta all'uso esclusivamente personale. Perchè immediatamente e direttamente destinata? Perchè abbiamo accolto - e non era difficile accoglierla perchè noi stessi abbiamo fatto questa riflessione - l'obiezione secondo la quale il rischio che si correva era quello di rendere non punibile anche una quantificazione che comprendesse una scorta di sostanze stupefacenti destinate a consumi mediati e indiretti. Con questa aggettivazione, con questo binomio «immediatamente e direttamente destinate all'uso esclusivamente personale» rimuoviamo qualsiasi rischio di salvezza per scorte; rendiamo non punibile quella quantità che risulti provatamente destinata ad uso esclusivamente personale; in sostanza, muovendoci all'interno delle convenzioni internazionali e dei vincoli che esse ci pongono (perchè le convenzioni internazionali rendono possibile questa soluzione di non punibilità quando si tratti di fatti di lieve entità e queste situazioni sono tutte di lieve entità perchè non comportano scorte), ritagliamo questo spazio di non punibilità che avrà il vantaggio di evitare stigmatizzazioni penali, con



tutti i rischi di «clandestinizzazione» di cui abbiamo parlato nel corso della discussione generale, e avrà anche il vantaggio di non aggravare per queste ipotesi di lieve entità il carico di lavoro della magistratura, altrimenti sovraccaricata da tutte quelle situazioni che sono conseguenza della soluzione diversa che il disegno di legge governativo ha invece individuato.

Come si vede, proponiamo soluzioni estremamente calibrate, soluzioni ben definite, soluzioni non avventurose, soluzioni compatibili con le convenzioni internazionali, soluzioni che hanno riguardo a situazioni di detenzione finalizzata ad uso esclusivamente personale. Ci muoviamo in sostanza con una strumentazione del tutto compatibile con quella serie di valori e di esigenze che non solo noi, ma soprattutto noi, o comunque noi tra gli altri, riteniamo dover essere perseguiti con un disegno di legge che rimetta ordine in tutta questa materia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CABRAS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nell'illustrare l'emendamento 13.1 che caratterizza la posizione che con i colleghi Granelli e Rosati abbiamo assunto sull'impianto concettuale della legge, debbo manifestare quanto meno un disagio per un clima di stravolgimento delle posizioni reali che in questo dibattito abbiamo introdotto, dovuto ad interpretazioni politiche che rifuggono dal confronto serio nel merito delle cose che si affermano e non dei propri desideri, anche con il concorso di una stampa generalmente disinformata, spesso conformista.

Fuori di questa Aula abbiamo sentito la spiegazione della nostra posizione, tutta riferita alla dialettica interna al nostro partito, anche perchè si dà il caso che Granelli ed io siamo membri dei massimi organi direttivi nazionali del nostro partito e non abbiamo sicuramente bisogno della sede parlamentare per esprimere sulla vicenda politica del nostro partito il nostro consenso o il nostro dissenso.

Il relatore socialista Casoli, che è in qualche modo, più che un relatore, un pubblicitario (nel senso che nell'entusiasmo per la legge la promuove con una particolare *verve* nei confronti di chi dissente), ha spiegato ad un giornalista che il nostro emendamento significava l'impunità degli spacciatori; è un eccesso di disinvoltura, di zelo che non contribuisce alla chiarezza nè ad un confronto pacato e sereno con chi non ha pretese - certamente noi non ne abbiamo - di essere il depositario della verità, ma chiede di essere ascoltato avendo maturato un convincimento e un dissenso rispetto alla posizione prevalente nel Gruppo di appartenenza.

Si parla molto spesso di crisi del Parlamento, dell'efficacia della sua risposta istituzionale ai bisogni, alle esigenze, a quanto si muove nel paese. Il mio amico Scalfaro dice che le *lobbies* in qualche modo interferiscono nell'attività del Parlamento; la denuncia delle *lobbies* è giusta, ma non credo si tratti soltanto delle *lobbies* finanziarie o di Berlusconi, anche se non neghiamo la loro esistenza. Se c'è questa insofferenza, se chi non si omologa viene considerato un sabotatore e non un contraddittore, i motivi sono anche altri.

Ritengo comunque che quando siano in discussione provvedimenti concernenti i diritti dei singoli, i rapporti tra individuo e società, la distinzione tra errore ed errante o la scelta tra la solidarietà e la punizione (aspetti che contano per tutti, anche per noi), l'atteggiamento dovrebbe essere diverso, la qualità della risposta dovrebbe essere diversa. Dovrebbe essere anche facilmente comprensibile, colleghi socialisti, che l'esperienza di

un'area di cristiani impegnati nel volontariato a favore dei tossicodipendenti, le loro inquietudini o il loro dissenso abbiano trovato eco all'interno del Gruppo della Democrazia cristiana.

Le spiegazioni semplici sono sempre le spiegazioni vere. Siamo grati al Presidente e al direttivo del Gruppo democristiano perchè hanno riconosciuto la legittimità politica e morale del nostro dissenso, intendendolo proteso a dar voce a una diffusa contrarietà alla filosofia punitiva che riteniamo rimanga nella legge, pur riconoscendo che sono stati compiuti progressi grazie agli emendamenti che sono stati frutto di un impegno intelligente e attivo dei senatori della Democrazia cristiana e al confronto avvenuto in questa Aula.

Certo, bisogna sdrammatizzare il dissenso, ma esso deve essere serenamente valutato per quello che significa.

La grande paura dei Gruppi che si riconoscono nella proposta di «educare e non punire» (vicina alla nostra sensibilità) è costituita dall'entrata in clandestinità di un esercito di drogati che è sempre contrapposto alle regole di questa società. Ministro Jervolino Russo, nella sua replica ho sentito un accenno a questa carica anti-istituzionale che mi sembra lei attribuisca ad alcune posizioni, forse non alla nostra ma a quella dei colleghi radicali: certamente c'è il problema di una carica anti-istituzionale. Come è possibile (l'ho detto anche nella discussione generale) pensare che chi, in qualche modo, ha compiuto o compie una trasgressione così particolare come quella che butta alle ortiche le regole, le convenienze, le consuetudini, i legami tradizionali, familiari, affettivi per evadere nel mondo della droga, non abbia in sé una carica di rifiuto delle istituzioni, delle regole, non viva in qualche modo in un suo universo di alienazione rispetto a valori, a consuetudini, a comportamenti? Questo è il drogato! Ci interessa il drogato e non la droga, non il problema di un disvalore astratto, perchè il valore è la vita, sono le vite bruciate, le vite dei drogati; questo è il valore da affermare e qualsiasi lesione alla vita, alla salute, alla integrità, alla crescita umana, civile, intellettuale di una persona è di per sé un disvalore. Se questo noi trattiamo, certamente bisogna fare ogni sforzo perchè si vinca questa incomunicabilità che esiste fra il mondo dei «tossici» e non solo le istituzioni ma, in genere, le regole, per cercare in qualche maniera dei modi per sostituire quell'anestetico del dolore e della incapacità di vivere e di comunicare di cui parla Don Picchi a proposito della motivazione vera, reale dell'assunzione di droga.

A noi sembra che le uniche risposte che possano affrontare, sul terreno di queste motivazioni, il problema siano la prevenzione, l'educazione, il recupero, non le ipotesi sanzionatorie. Noi riteniamo che la ipotesi sanzionatoria sia non solo dannosa ma sia di fatto un intralcio alla solidarietà. Quindi proponiamo, per il consumatore trovato in possesso di droga in quantità non superiore alla dose media giornaliera, senatore Casoli, l'avvio al servizio pubblico per le tossicodipendenze, per un'iniziativa di orientamento volta a definire un programma di intervento personalizzato, per aprire un percorso di recupero, per offrire un'opportunità diversa.

Vorrei capire e vorrei domandare cosa tutto questo ha a che fare con il ricovero coatto (perchè anche di questo si tratta, nello stravolgimento, nella disinvoltura con cui si macinano nel manicheismo d'accatto, da *films western*, da «buoni contro i cattivi», quelle che sono posizioni ragionate, convinte, espressioni di sensibilità, di preoccupazioni, anche di esperienze

diverse). Vorrei capire che cosa c'è in questa nostra proposta di avvio di un percorso orientativo e formativo, alternativo alla sanzione, che la assimili a un trattamento obbligatorio, a un ricovero coatto: nulla, se non la volontà di interpretare secondo le convenienze o secondo quella modellistica politica che vuole collocare comunque qualcuno sempre in un'area dove sia più facile bersagliarlo.

Questa nostra logica ha una sua validità culturale, è condivisa da tanti fuori di qui (e, mi auguro, anche qui dentro), ha una dignità politica; la depenalizzazione e l'articolazione delle risposte per i bisogni differenziati e individuali dei tossicodipendenti è al centro del disegno di legge del senatore Bompiani ed altri, che non è un monumento all'antiproibizionismo nè un momento di «scapigliatura» del Gruppo della Democrazia cristiana, ma è frutto del convincimento maturato anche avendo esaminato le incongruenze e le insufficienze della legge finora in vigore.

### **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

(Segue CABRAS). Abbiamo votato oggi l'illiceità della droga e so che un giornale radio l'ha sottolineato come un fatto nuovo; ma se non soltanto il relatore bensì anche chi deve informare fosse preciso, avrebbe detto che nei nostri interventi, negli interventi che il senatore Rosati ed io abbiamo pronunciato nella discussione generale, abbiamo spiegato che eravamo favorevoli alla definizione di illiceità per l'uso di droga, ma ponevamo e poniamo esclusivamente il problema della non punibilità; quindi una posizione precisa che ci colloca anche in maniera differenziata rispetto a colleghi di altre parti politiche che magari sono d'accordo su questo punto, ma svolgono una diversa battaglia.

E allora, certo, a noi interessa il recupero non solo del bene salute, ma anche di chi in qualche modo si mette fuori di una convivenza regolata non dalle leggi, ma dagli interessi di comunicazione, di solidarietà, di affettività, di partecipazione alla vita sociale, che sono lontani dalla vita dei drogati.

Riteniamo che i messaggi non servano; non servono per recuperare il drogato. Le leggi certamente non debbono dare felicità e salvezza, ma non possono neanche limitarsi a fare prediche; devono rendere meno difficili le condizioni dei più deboli, degli emarginati. E i drogati lo sono; se non altro perchè, in una società che ha una tendenza alla competizione sfrenata, a misurare la felicità sul successo, sul danaro, sulla promozione sociale, questi si escludono dalla gara, dalla competizione, non partecipano, si arrendono.

Abbiamo avanzato da un anno queste critiche e abbiamo da un anno spiegato nel dibattito interno del nostro Partito, del Gruppo parlamentare, questa posizione, che oggi illustriamo al Senato della Repubblica con profonda convinzione e adesione razionale. Non esibiamo certezze - l'ho detto - siamo più laici di tanti dogmatici esaltatori di questa modesta proposta per punire. L'inquietudine, la ricerca incessante di risposte diverse, di metodi e di percorsi nuovi ci appassiona. Già sento, anche nei fautori di questa legge, al di là dell'oltranzismo di facciata, parlare della necessità di periodi di sperimentazione; in qualche modo c'è l'augurio che l'uso, la

gestione di questa legge e quindi l'avvio di un diverso processo legislativo possano essere all'insegna della sperimentazione. Forse si poteva scavare su questa disponibilità che vede oggi attenti anche esponenti della maggioranza, per dare un esito diverso al problema che ci appassiona, che ci inquieta, che ci preoccupa.

Credo che questa ricerca debba continuare, perchè ne siamo convinti. Contro la tendenza alla omologazione, alle chiamate intimidatorie, alle erezioni di inutili steccati noi osiamo insistere con il nostro emendamento, con la nostra valutazione.

Ci convince di più la protesta di un mondo che vive nelle strade. Il senatore Acquaviva ha fatto molta ironia su don Ciotti ...

MANCIA. L'ironia era su «il Sabato», non su don Ciotti.

CABRAS. Credo che ci siano molti punti di contatto tra «il Sabato» e la cultura esposta qui dal senatore Acquaviva. Invece i preti da strada, come don Milani, come don Mazzolari, i preti da strada, quelli che hanno scelto posizioni di frontiera difficili per incontrare i bisogni ed anche i vizi della società, della gente, hanno avuto sempre una grande capacità di insegnare, sono stati una grande testimonianza. Nella cultura dei cattolici democratici ci sono senz'altro Maritain, Mounier, una visione del rapporto tra le istituzioni e l'uomo, tra la società e le istituzioni di Governo, ma ci sono anche l'esperienza, la cultura dei preti da strada. Noi li amiamo, non perchè partecipano qualche volta a cortei in cui poi sono goffi rappresentanti di idee pur valide, ma li amiamo perchè rappresentano questa capacità di testimoniare, spendendosi, ricercando, rischiando, questa offerta ad un bisogno che si manifesta, questa ricerca di fare il proprio mestiere accendendo una speranza, offrendo una via d'uscita. Ecco, a questa cultura siamo tributari; fa parte del nostro vissuto. La scelta contro la punibilità è una scelta che proponiamo all'attenzione del Senato perchè riteniamo che possa rispondere ad una esigenza di liberazione e di promozione umana. *(Applausi dal centro, dall'estrema sinistra e dal Gruppo Federalista europeo ecologista. Molte congratulazioni).*

\* MISSERVILLE. Signor Presidente, illustrerò innanzitutto l'emendamento 13.22 che ci suggerisce un diverso impianto dell'articolo 13 sotto molti aspetti. Esso ci porta lontano dal disegno di legge elaborato dalle Commissioni riunite in ordine ad alcuni punti che riteniamo determinanti ed importanti.

SIGNORI. Signor Presidente, la prego di riportare il silenzio perchè quanto sta dicendo il senatore Misserville non è meno interessante di quello che ha detto il senatore Cabras.

PRESIDENTE. Senatore Signori, penso io a riportare il silenzio; lei collabori non intervenendo.

MISSERVILLE. L'emendamento 13.22 - dicevo - ci porta a delle conclusioni molto lontane, su alcuni punti, da quelle cui perviene il disegno di legge elaborato dalle Commissioni riunite. A me sembra che siamo più conseguenti a tutto l'impianto, a tutto lo spirito della legge nella nostra

architettura costruttiva dell'emendamento di quanto non lo sia l'articolo 13 al nostro esame nel testo che ci viene proposto. Ciò per una serie di ragioni che cercherò di esporre sinteticamente perchè mi interessa più il riflesso che il nostro progetto ha su tutta la discussione che non il punto relativo alle singole particolarità che lo differenziano dagli altri.

Innanzitutto non riteniamo di poter essere soddisfatti dalla dizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 relativa alla quantificazione della dose media giornaliera e ne chiediamo la sostituzione con la dizione: «dose da lui abitualmente assunta nelle 24 ore». Ciò per una ragione di concretezza che attiene strettamente al fatto che, non potendosi astrattamente determinare il concetto di dose media giornaliera, quest'ultimo è invece riferibile allo stato del tossicodipendente, alla sua necessità di assunzione di sostanze stupefacenti e soprattutto alla sua condizione concretamente riferibile.

Oltre a ciò, signor Presidente, signori colleghi, insistiamo perchè nell'enunciazione delle misure che si possono irrogare, oltre al ritiro del porto d'armi, si enumeri anche il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Lo sottolineo all'attenzione del Governo, facendo rilevare che, mentre il porto d'armi consente al soggetto attivo di uscire dalla propria abitazione recando indosso un'arma, il divieto di detenzione di armi proprie è un concetto più ampio che fa sì che si abbia una sanzione operativa sul piano pratico. Sappiamo perfettamente, infatti, che i drammi legati alla tossicodipendenza si verificano soprattutto in relazione ai contrasti familiari; è importante che il tossicodipendente non viva in una abitazione in cui abbia disponibilità di un'arma propria. Noi chiediamo che nell'enunciazione delle sanzioni sia compreso anche il divieto appunto di detenzione di armi proprie di qualsiasi genere.

Quello che però non ci persuade dal punto di vista generale è l'enunciazione del titolo proposto con l'articolo 13 che recita testualmente: «Sanzioni amministrative». Questa dizione non ci piace perchè la sanzione amministrativa è un cedimento sul piano del valore monitorio della sanzione rispetto ad una sanzione che si era stabilito di definire atipica. Tale dizione non ci piace inoltre perchè il problema della sanzione amministrativa apre una casistica veramente nuova e singolare circa i poteri del prefetto a tale proposito e in questo settore. Credo che a nessuno passi per la mente di ritenere che un procedimento in cui il prefetto sostituisce, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, delle procedure e di tutta l'organizzazione della sequela delle iniziative, il magistrato si possa qualificare come procedimento di carattere amministrativo. Pertanto, la definizione di «Sanzioni amministrative» troviamo sia, dal punto di vista sistematico, assolutamente inaccettabile.

Allo stesso modo è inaccettabile la definizione dei compiti del prefetto che addirittura si spezza in una gradualità, prima che il compito passi al magistrato. Il nostro emendamento va quindi nella direzione di restituire al magistrato, correttamente dal punto di vista costituzionale e sistematico di tutto l'impianto della legge, i compiti che gli sono propri. Queste sanzioni, per quanto si possano considerare atipiche, sono infatti pur sempre delle sanzioni che attengono alla limitazione della libertà, che non possono essere sottratte al giudice naturale che, nel caso in specie, è il magistrato.

L'intero emendamento va quindi in questa direzione, così come in questa direzione vanno i nostri emendamenti successivi che ritengo possano essere sostanzialmente compresi in questa critica di fondo che noi abbiamo

fatto all'elaborazione dell'articolo 13. Abbiamo fatto delle osservazioni che attengono alla procedura, alla competenza ed anche allo scadimento dal punto di vista qualitativo delle sanzioni a sanzioni amministrative, anche in considerazione del fatto che la discussione che si è fatta in sede di Commissioni riunite andava nella direzione di definire queste come sanzioni atipiche.

Di conseguenza, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che gli emendamenti 13.22, 13.23, 13.25, 13.24, 13.26 e 13.27 abbiano una loro filosofia ed una loro logica, così come l'emendamento 13.28 con il quale proponiamo che si elimini la parola «prefetto» da tutto il contesto dell'articolo 13. In sintesi, signor Presidente e onorevoli colleghi, abbiamo una visione di questa materia che va nell'indirizzo della restituzione delle competenze al magistrato, nell'indirizzo del mantenimento delle sanzioni come sanzioni atipiche, nell'indirizzo dell'unicità del provvedimento che non può essere spezzato in due fasi, di cui la prima viene definita amministrativa e la seconda è indubbiamente giudiziaria.

Se si vuole sistematicamente organizzare tutta la materia, bisogna restituire al giudice la prima fase, bisogna fare in modo che vi sia un'unica personalità responsabile di queste sanzioni e che esse abbiano una loro valenza anche di carattere monitorio, perchè così come sono elaborate sono assolutamente inadeguate e declamatorie.

Ritengo anche illustrati, signor Presidente, gli emendamenti 13.29 e 13.30, che dal punto di vista generale rientrano in questo spirito; così come l'emendamento 13.10 che va sempre nella direzione della sostituzione dell'autorità del prefetto con quella del magistrato.

\* SPADACCIA. Vorrei illustrare brevemente, signor Presidente, l'emendamento 13.19, perchè ritengo che in questa sede sia utile un chiarimento. Questo emendamento infatti è del tutto simile a quello presentato dai colleghi Cabras, Granelli e Rosati ed illustrato poco fa appunto dal senatore Cabras. In realtà ho ascoltato con grande rispetto l'intervento di questo collega e credo che esso rappresenti comunque un «tanto meglio, tanto meglio» e non un «tanto peggio, tanto meglio». Quindi questa posizione incontrerà il mio voto favorevole. Non sono infatti arroccato neppure io su posizioni di verità assoluta. Credo invece che stiamo mettendo in moto un processo nell'ambito del quale sono interessato ad incontrarmi con tutti coloro che fanno uno sforzo sincero per migliorare la legge e per attenuare quelli che noi riteniamo gravi difetti, che comportano anche gravi ripercussioni sulle strutture dello Stato e sulla cultura complessiva della società nella questione delle tossicodipendenze.

La verità è che - come ha già chiarito nel corso di questo dibattito il senatore Corleone - alcuni degli emendamenti che ci sono pervenuti dal cartello «Educare, non punire» li abbiamo presentati con spirito di servizio. Essi c'erano stati sottoposti e abbiamo voluto dichiaratamente (alcuni li dividevamo di più, altri potevano anche incontrare qualche nostra riserva) fornirli alla riflessione e al dibattito del Parlamento. Proprio perchè ci sono stati sottoposti ed inviati, abbiamo voluto fungere da tramite rispetto alle organizzazioni che operano nella società civile, le quali ce li avevano sottoposti.

Ho preso la parola perchè non capisco come mai, per quale equivoco o

quale paura (e la paura è sempre cattiva consigliera) il mio amico Bobba delle Acli abbia rilasciato una dichiarazione a «la Repubblica» in cui appoggia l'emendamento Cabras e attacca i radicali per l'appropriazione indebita che avrebbero compiuto delle posizioni e degli emendamenti del cartello «Educare, non punire». Si dà il caso (e questo lo dico con molta chiarezza, perchè non sono un appropriatore nè debito, nè indebito, di cose altrui, ma credo di muovermi qui in uno spirito di collaborazione) che la lettera che ho ricevuto non è intestata genericamente al cartello «Educare, non punire», al cui interno conto – da don Ciotti a molti altri – tanti amici che hanno partecipato ad iniziative e convegni da noi organizzati; l'ho invece ricevuta dalla presidenza nazionale delle Acli, per il cartello «Educare, non punire», ed è firmata da Luigi Bobba. A conclusione di questa lettera si dice: «Nella speranza che queste proposte possano trovare la sua attenzione e del Gruppo che presiede, cogliamo l'occasione per porgerle i più distinti saluti».

Dico questo perchè, mentre mi è sembrato di poter apprezzare nel discorso molto franco del collega Cabras un'assoluta assenza di paura di contaminazione, questo clima di linciaggio, di intolleranza, di unilateralità nel dibattito, di rifiuto del confronto che si sta affermando contribuisce a creare anche tra i miei amici delle Acli (con i quali, per esempio, abbiamo fondato il movimento «Non uccidere», grazie al quale credo che abbiamo salvato assieme Paula Cooper negli Stati Uniti, tenendo manifestazioni bellissime) la paura della contaminazione radicale e antiproibizionista. I frutti che si stanno producendo in questo clima di intolleranza sono davvero avvelenati. Ne dovrei far carico in questo momento alla paura che gli amici delle Acli hanno del mondo cattolico, delle istituzioni, dei ministri o del potere. Ma invito alla riflessione voi che avete scatenato questa campagna sul clima e sulle conseguenze che si stanno creando tra di noi. Dopo di che, è chiaro che la posizione del collega Cabras non mi entusiasma, ma vi ravviso la politica del «tanto meglio, tanto meglio» e non quella del «tanto peggio, tanto meglio», che io non ho mai ricercato. Arroccandomi nella mia posizione, non aspetto il peggio di questa legge, ma voglio cercare fino all'ultimo giorno, con la convinzione di limitare il peggio, di conquistare il meglio.

Mi sembra che, comunque, il senatore Cabras si muova in questa direzione, con questo sforzo e con questo senso di responsabilità. Ho preso la parola – vi assicuro – senza alcuna animosità, perchè ritenevo doverosa questa precisazione, in modo che a una dichiarazione pubblica corrispondesse una mia altrettanto dichiarazione pubblica rimessa agli atti del Senato. Assicuro, però, che da parte mia non c'è, salvo la preoccupazione che ho denunciato, alcuna animosità. Sono stato linciato per anni per le battaglie che ho condotto e che in tanti casi poi sono diventate patrimonio comune del paese. E coloro che si sono confrontati, nei *referendum* e nelle battaglie parlamentari, contro quelle posizioni e quelle iniziative, dopo che abbiamo vinto, si sono potuti rendere conto che le nostre non erano battaglie di potere da imporre alla controparte. Avevamo soltanto vinto delle battaglie di civiltà; altre ne abbiamo perdute. Si è trattato comunque di battaglie di civiltà dalle quali cresceva tutto il paese complessivamente ed in senso democratico. E negli anni bui nei quali sembrava parlasse soltanto il piombo delle rivoltelle negli attentati, abbiamo dato voce democratica al paese su queste battaglie. È proprio quello che, in questo momento buio della lotta alla droga, tentiamo

di fare, portando qui una voce di ragionevolezza che riscontro oggi nelle parole del senatore Paolo Cabras. E mi dispiace di non riscontrarla anche nelle parole di altri.

Ricordo che già negli anni '50, da laico, venivo accolto nella cappella universitaria di Roma da un prete (che poi è diventato un prete di campagna, se non di strada) che si chiamava Rotondi, ma non era quello del «Microfono di Dio»; era il microfono di altre culture, meno trionfalistiche. In quegli anni parlavamo di Maritain e di Mounier, di personalismo, di libertà. Credo che la vita del cattolicesimo italiano, la vita della Chiesa italiana, si sia liberata e sia cresciuta anche grazie alle sconfitte di libertà che noi le abbiamo imposto, che sono state forse sconfitte di qualche potere, ma complessivamente la premessa di una nuova, riconquistata vita della Chiesa nella società e nel paese.

Volevo dire questo perchè si tratta di cose che mi stanno molto a cuore e non sono secondarie. Mi dispiace quando questi rapporti e la limpidezza di questi dialoghi sono avvelenati dalla paura della contaminazione del diverso, dalla paura della contaminazione della diversità; in questo caso, la diversità è un'opinione e le opinioni, se contengono una luce di verità, devono essere rispettate. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

AZZARETTI. Signor Presidente, nel corso della discussione generale ho già illustrato i miei tre emendamenti e per questo non ritengo utile occupare altro tempo.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, a noi pare che questo articolo sia davvero rappresentativo delle contraddizioni di fondo che percorrono questa legge, una legge che vuol proclamare la proibizione, una legge che vuole ribadire la logica proibizionistica, una legge che vuol punire ma che nello stesso tempo afferma di non punire, che vuol punire e vuol dire che non punisce, che vuol dire che non punisce e che vuol punire e, fra tutte queste contraddizioni, si involtola in un groviglio davvero di non diritto.

Prima, la legge governativa, dalla quale partiamo, affidava al magistrato la sanzione penale; poi, di fronte al crescere di una protesta, di un dissenso – altro che «il paese è con voi!» – avete trovato questo *escamotage* della sanzione amministrativa affidata al prefetto. Noi non possiamo essere d'accordo, non possiamo accettare l'avvio di una procedura giudiziaria; di questo infatti si parla, perchè la prima volta si va davanti al prefetto, mentre la seconda si va di nuovo davanti al prefetto e poi si arriva davanti al pretore, in una catena inevitabile per chi sia in stato di tossicodipendenza. Voi avviate una catena di questo genere senza alcuna garanzia di diritto di difesa nei primi gradi di giudizio, perchè di questo si tratta, al di là delle distinzioni formali; si tratta di primi gradi di giudizio davanti al prefetto senza alcuna garanzia. Che diritto è quello che andate a scrivere sia lei, signor relatore, che è un giurista, sia tutti gli altri giuristi eminenti che sostengono questa legge? Che diritto è?

Per quanto riguarda l'intervento del prefetto, credo che non esistano precedenti, nell'ordinamento giuridico del nostro paese, di una funzione di questo tipo: affidate nel comma 7, che noi non accettiamo, al prefetto la facoltà di guardare negli occhi il consumatore; non si sa sulla base di quali



elementi, di quali garanzie, di quali competenze, di quali capacità si possa assegnare questo ruolo al prefetto.

Anche se volessimo affidare al prefetto una funzione di educatore - mi sembra che questo sia il vostro intendimento - quali garanzie avremmo? Come potete supporre che il prefetto (o magari un funzionario della questura da lui delegato) possa esercitare in maniera oculata una funzione così delicata? Come potrà decidere in merito all'opportunità di aiutare o meno il consumatore, in assenza di precise disposizioni giuridiche?

Non è giuridicamente accettabile una simile formulazione: è al di fuori di qualsiasi canone pedagogico.

In base a quale principio riconoscete al prefetto o al funzionario della prefettura la facoltà di dichiarare la presenza di elementi per supporre che il consumatore non ricada nell'errore - è qui l'ipocrisia - e quindi di decidere per la sua libertà oppure, al contrario, per la sua esposizione al ludibrio?

Di questo infatti si tratta: di una declaratoria di pubblico peccatore, al quale impedito di guidare l'automobile. Una pena senz'altro irrisoria ma che in qualche caso potrebbe risultare gravissima: ad esempio per chi ha bisogno dell'automobile per lavorare. Non si pensi soltanto al tossicodipendente occasionale, si pensi a quello abituale: se ha bisogno della macchina per lavorare, in questo modo porrete un serio ostacolo alla sua possibilità di recupero. Quante volte è risultato importante, nel tentativo di recupero, il mantenimento del posto di lavoro per il tossicodipendente?

Siete immersi nella contraddizione e ogni tentativo che fate per uscirne non fa altro che aggravare la vostra posizione. Per questi motivi abbiamo presentato degli emendamenti che cercano di limitare i danni dell'impianto della legge; cerchiamo di evitare *in extremis* il tragico errore da voi compiuto di confermare, nella sostanza, l'unicità del mercato delle droghe pesanti e delle droghe leggere. Il graduare soltanto la pena e il non istituire - come è possibile e doveroso - una barriera tra le droghe pesanti e quelle leggere significa non solo tenere aperto il vero canale di reclutamento di nuovi drogati, ma anche inverare ciò che altrimenti è una falsità, cioè l'affermazione che il consumo di *hascisc* è il primo passo verso il consumo delle droghe pesanti. Questo è vero solo perchè ci si ostina a tenere insieme in un unico mercato, ad affidare ad un'unica rete di rifornimento l'*hascisc* e l'eroina: questa è l'unica ragione per la quale il consumo di *hascisc*, lo «spinello», può essere il primo passo sulla via della tossicodipendenza vera e propria.

Quindi noi, laddove ancora è possibile, proponiamo emendamenti che ci aiutino ad evitare questo tragico errore.

Signor Presidente, ho così illustrato tutti i restanti emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

MANCINO. L'emendamento 13.7 si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.11, presentato dal senatore Malagodi, viene dato per illustrato.

Passiamo alla discussione sull'articolo 13.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, prendo la parola sull'articolo 13 con una certa sofferenza, dopo quanto abbiamo ascoltato anche da parte del senatore Cabras, ma con la volontà, per lo meno, di contribuire a chiarificare alcuni punti che mi sembra siano molto importanti.

Anzitutto, ci troviamo ad aver già approvato l'articolo 11, che ha fissato le caratteristiche della legge. L'articolo 13 è adesso strettamente conseguenziale; quindi a me sembra che si debba fare uno sforzo di buona volontà per cominciare a ragionare - casomai - in termini di precisazione e di miglioramento dell'articolo 13, ma non di ribaltamento dell'ottica, cui abbiamo già aderito con il voto.

Ci sono due aspetti dell'articolo 13 che mi interessa sottolineare e chiarire. Il primo è quello del concetto di dose media giornaliera.

Questo concetto fummo noi ad introdurlo nella IX legislatura, in un testo che poi fu ripresentato nella X legislatura (il disegno di legge n. 277). Esso era il risultato di tutta una serie di sforzi condotti - sul campo - dalla farmacologia e dalla medicina legale del nostro paese (come, del resto, di tutti i paesi che si interessano di questo problema) per superare il concetto di modica quantità. Mi fa piacere notare che il concetto di dose media giornaliera si trova anche nell'emendamento presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati e nell'emendamento del senatore Azzaretti; esso è stato già chiamato in causa prima (sia pure agli effetti della punibilità) in sede di esame dell'articolo 11 ed è stato ripreso dal senatore Onorato nel molto prudente intervento che lo ha portato poi a ritirare l'emendamento stesso, presentato dal suo Gruppo.

Il concetto di dose media giornaliera viene a superare il concetto di modica quantità, che aveva dato luogo a difformità interpretative macroscopiche. Mentre in un primo tempo la giurisprudenza aveva mantenuto una certa uniformità, in occasione di vari processi, nel dare l'indicazione di quella che poteva essere la modica quantità, gradatamente quel concetto si è sfilacciato e mi ha fatto anche un po' impressione notare non solo che in uno degli emendamenti (proprio in quello che è stato ritirato), veniva riproposto il concetto di modica quantità, ma anche che lo stesso era recepito in una delle espressioni più ampie raggiunte dalla giurisprudenza, cioè quella della dose giornaliera necessaria addirittura per otto giorni, quindi in una delle formulazioni più estensive di interpretazione del concetto di modica quantità.

Allora, capirete come fosse necessario cercare di superare questo concetto ed ancorarlo a qualcosa di più solido. Il concetto di dose media giornaliera va quindi chiarito non solo sotto l'aspetto farmacologico o della medicina legale (perchè di questo già i cultori della materia sanno abbastanza), ma anche sotto il profilo giuridico, perchè non succeda poi (come è accaduto per il concetto di modica quantità nella legge n. 685) che, non chiarendolo in maniera sufficiente, di fatto si dia luogo ad una interpretazione estremamente estensiva. Questo è il significato della prima parte del mio intervento sull'articolo 13, che vuole mettere in luce il concetto di dose media giornaliera.

La dose media giornaliera, sotto l'aspetto medico-legale, viene definita come la quantità di uno stupefacente che un tossicomane a medio stadio di assuefazione (cioè durante tutto l'arco della sua lunga esperienza di dipendenza) viene ad assumere nello spazio di una giornata. La definizione è quindi legata al consumo giornaliero (non agli otto giorni o ad un consumo

indeterminato) e si riferisce ad un medio stadio di assuefazione. In gran parte dei casi il concetto si applica all'eroina; d'atto che tale concetto è meno facilmente definibile, nel caso della *cannabis indica*. Ed è ovvio, perchè la caratteristica di fissazione di queste sostanze sui recettori, che già vengono normalmente stimolati nell'organismo dalle endorfine (sostanze prodotte da noi stessi, di carattere morfinoide, che ci consentono lo «stato di benessere» e così via) vale soprattutto per l'eroina (ma anche per la morfina), ottenendo l'effetto di spiazzare l'endorfina sostituendosi ad essa. Siamo nel campo della «droga dura», cioè della droga che dà degli effetti farmacologici ben definiti. Molto meno facile, lo riconosco, è giungere ad una definizione di dose media giornaliera quando si tratti di *cannabis indica* o di altre sostanze.

Il concetto di dose media giornaliera non può essere considerato come concetto di dose unica; guai! Si tratta invece della somma di quelle tre o quattro dosi che l'eroinomane deve assumere durante la giornata se vuole mantenere il suo stato di omeostasi. Non è il concetto di dose unica, altrimenti sarebbe una dose addirittura mortale. L'*overdose* dà proprio la dimostrazione dei danni irreversibili che si producono, se c'è questa confusione da parte dell'assuntore.

Come in tutte le funzioni dell'organismo umano, però, c'è naturalmente un minimo ed un massimo di effetti e la scienza medica, come qualsiasi altra scienza, lavora in termini statistici. C'è quindi una oscillazione tra un minimo ed un massimo; nella realtà la sensibilità delle persone è espressa da una curva gaussiana. Mi spiego: se prendiamo cento persone, un numero molto più elevato si stabilisce presso la media o la mediana della curva gaussiana, mentre un numero sempre più ridotto, nella curva a campana, si apposta presso i valori delle dosi le più basse o delle dosi le più alte. La medicina legale ha recepito (come del resto dovremo fare noi trasferendo questo concetto in termini e in sede giuridica) questa oscillazione. Quindi, intanto, nel fissare il concetto, quando si parla di dose media giornaliera in una legge, si deve intendere anche la oscillazione. Non è dunque una quantità molto precisa, ma una quantità espressa da una curva gaussiana che va da un minimo ad un massimo. Sia ben chiaro, quindi, anche a futura memoria, che è questo il concetto che assumiamo.

Viene allora il dilemma: come possiamo precisare in termini giuridici questa dose, queste oscillazioni, questo concetto di dose media giornaliera? Possiamo seguire due metodi: o lo definiamo per legge, con un decreto del Ministro della sanità, il quale evidentemente può fissare una media (fermo rimanendo che, in presenza dell'oscillazione gaussiana, anche il Ministro della sanità non potrà trascurare l'esistenza di questo fenomeno); oppure, dobbiamo farlo volta per volta tramite un perito, il quale, investito del problema, caso per caso, deve stabilire se la persona è in una situazione di assuntore al di sopra o al di sotto della dose media giornaliera, oppure se le quantità detenute sono da considerarsi oltre ogni possibile tolleranza farmacologica. Credo però che i due metodi non possano escludersi, perchè mentre il decreto del Ministro può stabilire, su un ampio campione, la risposta farmacologica di una determinata popolazione, evidentemente la perizia volta a volta stabilirà se quella determinata persona si trova nella media, nella minusvarianza o nella plusvarianza dei valori od oltre. Sono due modalità che a mio parere non possono essere considerate antitetiche.

Altro è il concetto, che è stato suggerito dalla medicina legale ed anche in giurisprudenza, di dose farmacologicamente attiva. Certo, questa è più

facile a determinarsi in relazione ad una persona che non abbia mai assunto stupefacenti; in questo caso, si può stabilire la dose minima che gli è necessaria per arrivare allo stato di stupefazione, ma quando vi è già dipendenza il concetto di dose farmacologicamente attiva resta più difficile a determinarsi. Tuttavia, non vi è dubbio che vi sono dei rapporti in senso statistico tra la dose media giornaliera e la dose farmacologicamente attiva. Ecco perchè la medicina legale, soprattutto la scuola romana, sia dell'università statale che di quella cattolica, così come le scuole di altre università italiane che hanno lavorato su questo aspetto, hanno proposto l'introduzione del concetto di dose media giornaliera.

Vi è poi un altro parametro che va valutato. L'eroina che l'occasionale assuntore o il tossicomane trova in strada non è mai pura, ma è tagliata in grado maggiore o minore e molte volte viene sottoposta ad una *addiction* con altre sostanze; non soltanto con il talco, ma anche con le anfetamine ed altro ancora. La dose media giornaliera è quindi un concetto pragmatico, che va utilizzato in rapporto ad una determinata popolazione ed in determinate circostanze di tempo e di luogo. Da tale difficoltà nasce la proposta che vi sia un momento in cui queste considerazioni trovino riscontro anche nell'articolato di questa legge, per la certezza giuridica. Attualmente non vi è nulla, se non l'affermazione del concetto. Sia chiaro però, almeno da queste parole, che vi è necessità di fissare normativamente tale concetto.

Vorrei poi mettere in evidenza un secondo aspetto in ordine agli emendamenti che sono stati presentati. Accetto in pieno quello dei senatori Mancino, Fabbri ed altri, perchè introduce un rovesciamento di ottica. Non è solo l'interessato che può chiedere di curarsi, ma è il prefetto che deve invitarlo a farlo. Si chiede una partecipazione attiva dell'amministratore, che non deve rassomigliare a quel tale prefetto di 2000 anni fa che usava molto spesso la bacinella dell'acqua. Nella nostra visione, l'intervento dei prefetti di oggi deve essere molto diverso. Se vogliamo che questa legge funzioni (pur accettandone, entro certi limiti, il carattere sperimentale), è necessario che colui che si reca o che verrà condotto non dal prefetto in persona, ma nei suoi uffici, incontri subito, a livello di prefettura, non il «volto arcigno» della legge, il «volto del rigore» ...

BERLINGUER. Perchè, lei conosce prefetti che non siano arcigni?

SANESI. Ce ne sono, ce ne sono.

BOMPIANI. Il «vissuto» della persona può interpretare tutto ciò come il volto arcigno della legge; può vivere in modo prevalente il sentimento del rigore e non sufficientemente - invece - la sollecitudine terapeutica verso il suo stato. Pertanto, bisogna che in questi uffici, accanto al prefetto, quella persona trovi anche il «volto della cura», della riabilitazione, l'offerta immediata. A mio parere, non è produttivo sbrigarsela magari con una certificazione chiedendo al soggetto se accetta di curarsi e, ricevuta risposta positiva, invitarlo a recarsi presso una certa unità sanitaria locale o presso un determinato servizio sociale. No; occorre che sul posto vi sia qualcuno che, a nome di quel servizio, sia esso medico, psicologo o al limite assistente sociale, possa bilanciare l'offerta di cura con l'eventuale «vissuto» del volto arcigno della legge.

In questo senso tendo ad avvicinarmi - evidentemente - alle posizioni

del collega Cabras e di altri che hanno parlato poco fa, pur accettando la necessità che il nostro disegno di legge esprima anche il rigore di una posizione di divieto. Credo che, non essendo io in grado di sostenere un emendamento in questo momento (emendamento che, pur essendo stato formulato, per un disguido non è arrivato alla Presidenza in tempo utile), se i relatori facessero proprio questo concetto, potrebbero loro stessi presentare un testo che più o meno abbia questo contenuto: «L'applicazione di quanto è previsto dal presente articolo è disciplinata mediante successivo regolamento da emanarsi da parte delle amministrazioni del Ministero dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità» - io desidero che vi siano tutte e tre le componenti nell'organizzazione di questo ufficio del prefetto - «entro 60 giorni... eccetera con il quale verranno individuati gli uffici competenti, le figure professionali ivi operanti nonché le modalità di collegamento con i servizi di cui all'articolo 90 della presente legge».

Sarebbe anche opportuno introdurre un concetto che forse io stesso realmente non sono in grado di definire in senso esatto, per cui sottopongo il problema ai giuristi; tale concetto rispecchia però un'esigenza reale. Si potrebbe cioè prevedere che nell'espletamento delle funzioni previste dal comma 3 del presente articolo - cioè l'articolo 13 - l'operatore del servizio pubblico, formalmente investito dal prefetto, assuma le funzioni ed il ruolo di pubblico ufficiale. Questo è necessario, perchè bisogna dare innanzitutto una responsabilità precisa a questo operatore che deve collaborare con il prefetto; la legge francese del 1988 ha stabilito, ad esempio, che il medico che opera in questi centri è un «coadiutore di giustizia», creando una nuova figura. Bisogna poi tutelare l'operatore nei confronti delle pressioni e delle minacce che potrebbero venire dal tossicodipendente.

Affido naturalmente alla volontà dei relatori, del Governo e dell'Assemblea questo messaggio. Se però, per caso, non si vedesse l'opportunità di introdurlo fin d'ora e si pensasse di maturare ulteriormente il problema, credo che quanto meno sarebbe opportuno approvare un ordine del giorno di estremo impegno che recepisca questa necessità. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, con la trattazione dell'articolo 13 siamo certamente entrati nel cuore del problema sul quale il dibattito si è sviluppato per tanto tempo nel paese ed in questa sede parlamentare. L'articolo 13 pone, proprio dietro un'apparente blandizia sanzionatoria, il discrimine tra recupero e sanzione. Direi innanzitutto che tale articolo riesce ad essere «cattivo» proprio in quanto la sanzione prevista non è roboante, come forse taluno vorrebbe far credere. Proprio in questo sta il «distinguo», per cui si poteva fare serenamente a meno di un precetto di questa fatta, così sanzionato (che in termini di deterrenza, contrariamente a quanto invece ritengono i relatori, non mi sembra possa averne alcuna), se non si fosse voluto comunque affermare un concetto della colpa prevalente rispetto a quello del recupero.

Questo articolo 13 segnala e denuncia innanzitutto un dato di profonda incongruità. Basta correlarlo con la cosiddetta norma-manifesto dell'articolo

11: in quest'ultimo articolo si è sancito il principio dell'illiceità dell'uso della sostanza stupefacente, ma il disegno di legge originario, perseguito ancora in questa sede, non è stato capace di portare a termine il proprio ragionamento ed è approdato alla sanzione per la detenzione. Infatti, è di questo che dobbiamo occuparci in realtà; i comportamenti sanzionati all'articolo 13 impegnano le nostre valutazioni e la nostra discussione non certo con riferimento all'importazione, all'acquisto o a comportamenti analoghi, ma in riferimento alla detenzione.

Allora ci chiediamo: è soltanto per un problema di spicciola politica criminale o giudiziale, vale a dire l'impossibilità di conseguire la prova dell'uso, che si è fatta questa scelta o c'è qualcosa di più profondo che esula da un banale riscontro probatorio? Riteniamo non ci sia stata la forza di portare a compimento un ragionamento, perchè una grande barricata si è elevata contro l'enunciazione inutile, incongrua e assurda della penalizzazione dell'uso. Non si può dare altra lettura.

Come dicevo, questa sanzione, apparentemente blanda in realtà, per come è costruita e per come dovrà essere amministrata, blanda non è affatto. Cominciamo con il dire che la sanzione amministrativa ha un forte contenuto afflittivo, perchè con un'unica pronuncia si limita la libertà personale in una serie di direzioni che nel nostro mondo attuale si percorrono abitualmente. Infatti, ad una persona si può togliere la patente di guida, il passaporto od ogni altro documento equipollente, la licenza di porto d'armi e - fatto ancora più grave - gli si può fare divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sommatoria di queste limitazioni costituisce - ripeto - una grave limitazione delle libertà costituzionalmente garantite ad ogni cittadino. Questo coacervo sanzionatorio viene pronunziato dal prefetto.

Iniziamo allora con l'osservare che è veramente strano (e ci pare fortemente incostituzionale) recuperare un ruolo di giudice ad un organo sostanzialmente amministrativo. Mi spiego subito; non ignoriamo che è il prefetto a sospendere una patente, ma lo fa per il cattivo uso che se ne è fatto, obiettivamente riscontrato e segnalato: dalla guida in stato di ebbrezza alle lesioni o all'omicidio colposo derivante da uso di veicoli. Il prefetto può inoltre sospendere la licenza di porto d'armi quando è stato compiuto un incongruo o cattivo uso delle armi. Ma nel nostro caso non c'è niente di tutto questo; ci sono, bensì, libertà garantite ai cittadini che vengono di colpo sanzionate (tra l'altro, con un procedimento di sommatoria) da un organo amministrativo che non ha strutture per essere anche giudice.

Con riferimento anche a pregresse pronunzie, crediamo che tutto ciò possa essere viziato da forte incostituzionalità. D'altra parte, esiste anche un dato per nulla chiarito, nè dalla legge, nè tanto meno dalla relazione di maggioranza. Mi riferisco alla pretesa scelta alternativa fra le sanzioni: sospensione di determinate autorizzazioni oppure divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Quale delle due? Oppure sono cumulative? In ogni caso la scelta è rimessa a pura discrezionalità di chi non è giudice, di un prefetto. Diventano allora ancora più forti le perplessità. Se a questo poi aggiungiamo che, per sua struttura d'ufficio, il prefetto non ha alcuna attrezzatura, le preoccupazioni diventano ancora più gravi ed il timore di una gestione esclusivamente burocratica di un momento sanzionatorio diventa fortissimo.

Abbiamo, intanto, una totale carenza di dialettica processuale. Siamo in una fase sanzionatoria, ma dove sono le garanzie processuali? C'è una strana

indicazione dei relatori che dicono che si può fare riferimento al codice di procedura penale; abbiamo cercato invano questa indicazione, che non c'è. Allora pensiamo a cosa può accadere quando, in base ad una denuncia (attenzione: non in base ad un rapporto, che non esiste più, ma in base ad una semplice ed asettica segnalazione), il burocrate - senza offesa - delegato dal prefetto (dato che certamente non sarà il prefetto ad agire in prima persona) prenderà una denuncia non corroborata da quel vaglio che esisteva in sede di rapporto, priva di ogni riscontro dialettico, in assenza di qualsiasi verifica difensiva e di apporti difensivi in senso tecnico: succederà che la sanzione conseguirà *de plano*.

Ma ancor di più si avrà la denuncia per la detenzione di 0,50 grammi, supponiamo, di cocaina, che il presunto responsabile può sostenere essere bicarbonato di sodio. Come stabilirà il prefetto di cosa si tratta? Potrà fare riferimento ad un laboratorio dell'USL, ma con quale garanzia di verifica processuale? Le perizie sono virtualmente scomparse dal nuovo codice di procedura penale, perchè un pubblico ministero per farle deve avere il consenso della difesa, altrimenti deve sollevare incidente probatorio. E qui noi abbiamo un organo dell'amministrazione che fa il giudice, il perito e così via.

Il procedimento diventa rischiosissimo proprio sul piano delle garanzie. Penso al cittadino perbene sempre prima di chi può avere quella che per noi è una colpa solo in senso etico.

C'è poi il gravissimo problema, assolutamente non risolto dalla relazione, della tutela di chi si sente destinatario di una sanzione non meritata. La tutela, colleghi, è una procedura tipicamente civilistica. È quella enunciata dalla legge n. 689 del 1981, con tutti i costi annessi e connessi per la giustizia civile, prima di tutti quelli connessi alla difesa, costi che graveranno in ipotesi proprio su questi soggetti che noi abbiamo definito comunemente emarginati, in gravi ambascce e difficoltà. E chi l'assicurerà questa difesa, quel gratuito patrocinio, che non prevede onere alcuno per lo Stato, in sede di tutela civile? Perchè questo il disegno di legge prevede.

C'è poi un problema ulteriore. Chiedo scusa se sono vagamente tecnico. C'è il problema dei tempi. Crediamo che i relatori abbiano sbagliato nel fare le divisioni perchè 30 diviso 3 fa 10 e siccome i tempi della legge n. 689 sono ridotti a due terzi, le impugnazioni di eventuali provvedimenti sanzionatori avranno termini ridotti all'osso. Cosa si intende fare? Impedire anche una legittima difesa nella sede naturale - abbastanza naturale - cioè davanti al pretore civile? Questa mi pare infatti essere la conseguenza.

Ma vi sono aspetti ulteriormente gravi. Il limite di due volte per questa sanzione amministrativa, ad occhio e croce, è lo stesso esistente per la sospensione condizionale della pena, ma il giudice si regola in funzione del casellario giudiziale. Questo vuol dire che chi propone un simile meccanismo sanzionatorio ha l'esigenza di costruire il casellario di questi infelici destinatari di sanzioni, per cui la schedatura sarà presumibilmente a vita perchè non sono previste ipotesi di cancellazione, non esiste la tecnologia della procedura penale per riabilitare una persona sotto questo profilo. La schedatura è altrettanto operante in quella ipotesi, ancora dichiaratamente più blanda, della diffida con riferimento a chi violi il precetto per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV. Per poter applicare la diffida (ma, attenzione, una volta sola) occorre la schedatura anche dell'individuo che per avventura, una volta tanto, ha avuto in tasca uno spinello. Queste sono cose veramente

intollerabili e per questo dicevo che, al di là di una apparente blandizia (perchè non si è scelta la via dei tre anni di reclusione a botta secca), questa è una norma fortemente limitatrice della libertà del cittadino.

Insomma, vi è questo impianto apparentemente preliminare che poi, come sappiamo, certamente approda all'epilogo penale. Perchè approda all'epilogo penale? Perchè le limitazioni di libertà che sarebbero sofferte da tutti non sono poi applicabili a chi ha già scelto una via di autoemarginazione rispetto alla società e allora dobbiamo dire con chiarezza che costoro andranno a finire in prigione. È questo che, almeno con franchezza dialettica, dobbiamo ammettere, perchè costoro guideranno senza patente non avvertendo il senso del precetto con riferimento alla loro situazione oggettivamente di sofferenza e di ben altro livello di sofferenza. Quindi, vi è un primo impianto amministrativo fortemente limitativo della libertà e discriminatorio, con un epilogo certo, quello della prigione. E già si è detto (se mai gli onorevoli rappresentanti del Governo avessero avuto l'opportunità di leggere gli interventi da noi svolti in discussione generale) e riteniamo di dover ribadire che la prigione in questi casi non ha mai liberato nessuno dalla schiavitù della droga. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato detto in uno degli interventi precedenti, dal senatore Zito, a proposito dell'articolo 11, che la punibilità del consumatore e l'illiceità dell'uso sono il vero nodo di questa legge. Certamente la figura del consumatore è molto complessa, perchè è una figura ambivalente, molte volte vittima e colpevole al tempo stesso. Questo crea una reazione duplice, tra la gente e in noi stessi: quella della sicurezza e quella della solidarietà. Vorrei incentrare il mio intervento su un solo punto: non è la prima volta che si pone questo dilemma alla politica, alla morale e alla medicina. È già accaduto per altri fatti epidemici, per altri flagelli che hanno colpito la nostra specie, la nostra cultura, la nostra civiltà, la nostra convivenza.

Certamente le epidemie moderne (le droghe, le violenze, l'AIDS, il disagio e le malattie mentali) sono molto diverse da quelle del passato: siamo meglio attrezzati, più fiduciosi nella possibilità di poterle ridurre, se non sconfiggere. Però la storia può insegnarci qualcosa, soprattutto due fatti. In primo luogo, la diffusione dei grandi flagelli fu sempre collegata a profondi sconvolgimenti sociali, ad una perdita di equilibri personali e collettivi. Ad esempio, le guerre furono un fattore determinante nella esplosione della sifilide fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Allo stesso modo, l'industrializzazione e l'urbanizzazione selvagge del secolo scorso furono fattori determinanti per la disseminazione di una malattia sempre esistita, ma in forme e in quantità assai più ridotte, la tubercolosi, che divenne così la malattia del secolo.

Agli sconvolgimenti sociali ci riferiamo quando pensiamo che anche per le droghe la prevenzione fondamentale consiste nella creazione di un equilibrio più avanzato della convivenza civile.

Il secondo fatto è che le reazioni hanno sempre oscillato tra la repulsione e la volontà di prevenire e curare, soprattutto quando la



trasmissione delle malattie è stata associata al piacere, alla trasgressione di costumi legalmente accettati, se non da tutti praticati. Così è stato per il rapporto tra sifilide e attività sessuale. Oggi questi dilemmi si ripropongono in forme che non sono apparse sufficientemente chiare nella discussione, perchè vi è l'associazione di due flagelli, la diffusione delle droghe e quella dell'AIDS, che spesso procedono congiuntamente, l'una trascinando e diffondendo l'altra. Cresce perciò la paura (del tutto comprensibile), cresce anche l'esigenza di reagire alla paura con sistemi razionali, proponendo non dei proclami ma l'adozione di misure pratiche, che è il vero scopo delle leggi.

Secondo i dati riferiti all'Italia, più del 60 per cento dei casi osservati di AIDS riguarda persone che hanno usato droghe per via endovenosa; in cifre assolute, esistono almeno da 90.000 a 120.000 infetti, malati o sieropositivi, e da questi la trasmissione può avvenire per via omosessuale o eterosessuale verso chiunque. Questa è la realtà!

Tuttavia, le relazioni dei servizi sanitari mostrano che da un terzo a due terzi dei tossicodipendenti avvicinati mettono in opera dei comportamenti sessuali prudenti, circoscrivono essi stessi la forza diffusiva dell'AIDS, naturalmente quando trovano chi li informa e chi dimostra di volerli non approvare ma aiutare. L'aiuto non è approvazione; guai se si scendesse su questo terreno. Si deve combattere la tossicodipendenza alle origini anche attraverso un'opera di dissuasione, nella quale i giovani si mostrano molto attivi. La stragrande maggioranza dei giovani italiani rifiuta le droghe come rifiuta la linea della punizione.

Vi siete mai domandati, colleghi, perchè in Italia, a differenza degli Stati Uniti d'America, dove il veicolo principale o meglio la categoria più colpita è stata quella degli omosessuali, l'AIDS ha avuto una diffusione minima tra gli omosessuali? Questo è accaduto perchè sono stati gli omosessuali stessi, attraverso le loro organizzazioni legali, i loro giornali, la loro propaganda rivolta a tutti, a promuovere la prevenzione per sé e per gli altri. E vi siete mai domandati se questo atteggiamento sarebbe stato possibile, da parte loro, se fossero prevalse nei loro confronti l'intolleranza, la segregazione, la violenza, violenza che c'è stata in Italia, perchè a poche centinaia di metri da qui, sulla rupe del Campidoglio un omosessuale fu massacrato per il solo fatto di essere tale? E vi siete mai domandati quale sentimento di rivalsa e perfino di vendetta (orrendo sentimento) può nascere nell'animo di chi si sente escluso o perseguitato?

Anche qui la storia può insegnare molto, perchè la letteratura riporta purtroppo molti casi di sifilide trasmessa ad altri per dispetto, e perfino di infezione volontaria di altri con il microbo della tubercolosi.

Ho letto in questi giorni un articolo della rivista «Lotta contro la tubercolosi» in cui si dice: «In questa lotta contro malattie contagiose di tale gravità, come fu la tubercolosi e come è oggi l'AIDS, da far paura a tutti, è spesso evocata, talvolta con accenti biblici, la necessità di rigide misure costrittive che in realtà non sono necessarie».

E ora leggiamo nei rapporti degli epidemiologi che studiano l'AIDS: «Condizione essenziale per lo svolgimento di questo intervento positivo per indurre a comportamenti che non facilitino la diffusione dell'AIDS è che i programmi non siano assolutamente associati ad alcun messaggio di possibilità o anche remota evenienza di punibilità. I servizi sociali e sanitari devono poter avvicinare i tossicodipendenti senza alcuna etichetta di polizia

e i tossicodipendenti debbono potersi rivolgere ai servizi pubblici e privati per le tossicodipendenze senza alcuna paura». E purtroppo non solo la legge rischia di creare questa paura, questo allontanamento e questo sentimento di rivalsa, ma io temo che il messaggio che è stato inviato abbia già creato, in parte, questo effetto, con risultati che non oso valutare in termini quantitativi perchè si tratta con alta probabilità di persone che sono state infettate e avrebbero potuto non esserlo.

Rivolgo quindi un invito a riflettere su questi fatti, su questi problemi e su queste esperienze storiche. L'ha cercato di fare anche il senatore Bompiani, il quale nel suo intervento ha svolto una competentissima esposizione scientifica e legale sulla dose media giornaliera che contiene elementi molto validi come tutte le sue elaborazioni, e ha proposto il rimedio, troppo tardivo, senatore Bompiani (non tardivo perchè è stato qui affacciato adesso, ma tardivo perchè interverrebbe dopo una legge che mostra ben altro volto, ben altro messaggio e ben altri dispositivi), di accompagnare il «volto» della cura e della riabilitazione alla figura del prefetto. E tutto questo per non ribaltare - egli ha detto - l'articolo 11. Ma il senatore Bompiani ha ribaltato ben altro in quest'Aula. Ha ribaltato la proposta di legge che porta la sua firma e di cui il secondo firmatario è il senatore Mancino, la terza firmataria è la senatrice Russo Jervolino e il quinto firmatario è il senatore Condorelli, relatore della legge, proposta in cui c'è la non punibilità, che è il vero criterio che bisogna adottare. Ed è per questo che noi abbiamo presentato il nostro emendamento e riteniamo che questo sia effettivamente il punto più qualificante della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ZUFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ZUFFA. Stante la tarda ora, interverrò molto brevemente, signor Presidente. Vorrei svolgere un breve ragionamento sulla prospettiva che si presenta per queste sanzioni amministrative ai consumatori e ai tossicodipendenti. Stamattina abbiamo parlato del principio della punibilità o della non punibilità. Adesso credo sia giusto valutare nel merito, perchè si configura nel concreto il trattamento.

Voglio fare un ragionamento da cittadina semplice quale sono, senza alcuna competenza specifica. Quindi non voglio tanto entrare nel merito, perlomeno ora, del problema se queste sanzioni siano leggere o pesanti, se siano dirette ad affliggere o meno, questione che mi sembra sia stata affrontata in maniera diversa nel dibattito dagli stessi esponenti della maggioranza.

Desidero soffermarmi su un altro aspetto che colpisce appunto chi è cittadino semplice: non vi è congruità tra reato e pene che si prevedono. Cosa voglio dire? Credo che tutti vedano che c'è un senso quando si sospende la patente a chi guida in stato di ubriachezza (lo capisco anch'io), ma forse un senso - anche se molto più opinabile - potrebbe avere ritirare la patente a chi è tossicodipendente «perduto», cioè a chi si può presumere sia in stato permanente di incapacità di guida. Tuttavia, mi permettete, non ha alcun senso ritirare la patente al consumatore occasionale, come non ha nessun senso ritirargli il passaporto oppure stabilire la regola del divieto di

allontanarsi dal comune di residenza. A questo proposito, anzi, si potrebbe dire che se si allontanasse dal cattivo giro sarebbe meglio, invece noi gli precludiamo la possibilità di togliersi di mezzo.

Il fatto che la pena sia incongrua ne accentua il significato simbolico. Con questo non voglio dire che non si creano nel concreto degli inciampi seri alla persona a cui, per esempio, viene ritirata la patente; già lo diceva, mi sembra, il collega Correnti; per una persona che «vive» su quella patente certo si crea un inciampo serio. Tuttavia mi sembra che prevalga il significato simbolico.

Mi viene in mente una lettura, il famoso romanzo «La lettera scarlatta», dove appunto ciò che contava era il segno, il simbolo. Naturalmente voi mi direte che questi sono segni e simboli di minore gravità, perchè non sono permanenti come era permenante la lettera scarlatta; però lo stesso colpisce il carattere del segno che marca una devianza rispetto ad una norma di comportamento prescritta, in questo caso l'astenersi dal consumo di droghe.

Il fatto che appunto prevalga il segno ha, secondo me, due conseguenze discutibili. Intanto ha una conseguenza rispetto al fatto che tali pene o sanzioni possano essere disattese o meno e qui si arriva alla questione molto concreta che il tossicodipendente vada o meno in galera. So che a voi non piace questa accusa: voi dite che se va in galera è perchè viola la prescrizione - e questo è vero - e che in ogni caso ci andrebbe guidando senza patente - ed è verissimo - ma voi in qualche modo dovete ammettere che è diverso ritirare la patente perchè si è guidato male, nel quale caso c'è una congruità, rispetto all'applicazione di questa sanzione per qualcosa che non ha niente a che vedere con il reato commesso. Questo vale, a mio avviso, non solo se si prende in considerazione il fatto, molto grave, che siccome la persona è tossicodipendente comunque già non sta alle regole; ma noi aggiungiamo un ostacolo in più, prevedendo una regola in più. Insisto proprio rispetto al fatto che l'incongruità della pena spinge alla inosservanza, nel senso che quando ad un cittadino si presenta una logica rispetto a quello che in qualche modo è un impedimento della sua libertà, il fatto che vi sia tale logica può in qualche modo far sì che la prescrizione sia osservata. Qui invece non c'è logica.

La questione più importante, che già ho sollevato in discussione generale, è che in questo stesso articolo voi affrontate in qualche modo il problema del recupero del tossicodipendente - questo è un punto delicato - attraverso la sospensione del procedimento. Qui si verifica nel concreto se via penale e via sociale siano o meno incompatibili tra di loro. È la questione che abbiamo affrontato questa mattina sul terreno dei principi. Mi sembra di capire che voi riconosciate di marchiare come devianza la tossicodipendenza - questo è il principio in qualche modo affermato e questa è la pratica - ma dite che ciò non impedisce che al tossicodipendente venga porta la mano per il recupero. Questa sarebbe la quadratura del cerchio se funzionasse, ma non funziona perchè il fatto di considerare il tossicodipendente un deviante socialmente influisce pesantemente sul tipo di trattamento che gli viene riservato. Si profila un trattamento terapeutico che perde la sua peculiarità.

Questo credo sia il senso dell'obiezione di coscienza che la grande maggioranza degli operatori dei servizi pubblici e la maggioranza degli operatori dei servizi privati dichiarano di voler avanzare qualora il disegno di

legge al nostro esame passasse. Vi è uno snaturamento del loro compito e in questo senso guardo con grande preoccupazione all'idea avanzata dal senatore Bompiani di considerare l'operatore del servizio un coadiutore di giustizia. Non si può definirlo così in astratto, ma bisogna verificare se le due logiche sono compatibili. A mio parere non lo sono perchè nel concreto dell'articolato si delinea un compito dell'operatore socio-sanitario che è quello di custodire un deviante. Tuttavia questo non è un loro compito così come non lo è - visto che non vi è soltanto il problema della custodia - quello di giudicare un deviante. Un operatore che vuole fare seriamente terapia non può giudicare un comportamento ed anzi si pone in un'ottica completamente opposta perchè deve compiere un percorso esattamente opposto: deve capire e deve farlo con il preciso scopo di aiutare il paziente a capirsi.

Ciò nel concreto è la riprova di quanto diceva, sul terreno dei principi, il collega Cabras; è opportuno distinguere tra errore ed errante. Nell'articolo al nostro esame si evidenzia nel concreto il motivo per cui è necessario operare tale distinzione. Si rischia di stravolgere il modello terapeutico e gli operatori semplicemente rischiano di perdere la loro autonomia. E badate bene, non potete neanche rispondere che ciò può essere vero per chi va a finire nelle maglie della giustizia, ma che resta tutto l'impianto per chi si presenta spontaneamente ai servizi. Questo non è vero perchè da tale punto di vista si afferma in qualche modo una cultura nuova e profondamente negativa del rapporto tra terapeuta e paziente e quindi si rischia - come ho già detto in sede di discussione generale e vorrei che qualcuno mi rispondesse - di travolgere le uniche esperienze positive sul piano della qualità, non certo su quello della quantità nel senso che troppo pochi sono stati i tossicodipendenti avvicinati.

Un'ultima osservazione vorrei fare sul punto dell'articolo che prevede che il prefetto, qualora abbia elementi tali da far presumere che il soggetto si asterrà, può mandarlo libero nel caso in cui abbia consumato le cosiddette droghe leggere. In questo caso viene introdotto un criterio molto pericoloso di discrezionalità e mi meraviglia che non ve ne accorgiate perchè voi stessi avete attaccato in modo molto virulento il concetto di modica quantità proprio sul terreno della discrezionalità eccessiva data al giudice. Ciò è anche vero e vi sono inconvenienti che nessuno nega; tuttavia mi permetterete di dire che la discrezionalità sulla modica quantità era pur sempre agganciata in qualche modo ad un dato obiettivo, giustappunto alla modica quantità.

Qui si inserisce invece un criterio assolutamente soggettivo del prefetto su una persona, come giustamente affermava prima il senatore Strik Lievers. Ma allora, un criterio assolutamente soggettivo, quando si tratta di giudicare una persona - se mi permettete - è un criterio di arbitrarità; in questo si traduce in tale caso la soggettività.

Quali garanzie abbiamo allora contro l'arbitrarità di questo giudizio? A mio avviso nessuna. Vi invito quindi, anche senza modificare il vostro impianto profondamente negativo - e credo di averne spiegato il perchè - almeno a correggere alcune delle storture più evidenti come le ultime che ho evidenziato. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Ordine del giorno  
per le sedute di venerdì 1° dicembre 1989**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi, domani, venerdì 1° dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

**BOMPIANI** ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

**POLLICE** e **CORLEONE**. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

**CORLEONE** ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

**PECCHIOLI** ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

**CORLEONE** ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

**TEDESCO TATÒ** ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

**FILETTI** ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 23,35).

Allegato alla seduta n. 322**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Su designazione del Gruppo comunista sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente:* il senatore Montinaro entra a farne parte;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente:* il senatore Chiaromonte entra a farne parte;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente:* il senatore Chiaromonte cessa di appartenervi.

